



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.12.2010
COM(2010) 774 definitivo
Allegato A/Capitolo 05

ALLEGATO A

della proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea

ALLEGATO A

CAPITOLO 5 - OPERAZIONI FINANZIARIE

Definizione

- 5.01 Le operazioni finanziarie (F) sono le operazioni inerenti ad attività finanziarie (AF) e a passività effettuate tra unità istituzionali residenti, nonché tra tali unità e le unità istituzionali non residenti.
- 5.02 Una operazione finanziaria tra unità istituzionali si configura come una contemporanea creazione o liquidazione di una attività finanziaria e della passività di contropartita, come un trasferimento della proprietà di una attività finanziaria oppure come l'assunzione di una passività.

CARATTERISTICHE GENERALI

Attività finanziarie, crediti finanziari e passività

Definizione

- 5.03 Le attività finanziarie sono costituite da tutti i crediti finanziari, dalle partecipazioni e dall'oro monetario sotto forma di oro fisico.
- 5.04 Le attività finanziarie costituiscono riserve di valore il cui possesso o il cui utilizzo per un certo periodo di tempo conferiscono al loro proprietario economico uno o più benefici. Esse permettono di trasferire valore da un periodo contabile a un altro. I benefici sono liquidati mediante flussi monetari, normalmente nella forma di biglietti e monete (AF.21) e di depositi trasferibili (AF.22).

Definizione

- 5.05 Un credito finanziario consiste nel diritto del creditore di ricevere uno o più pagamenti dal debitore.

I crediti finanziari sono attività finanziarie con corrispondenti passività di contropartita. Le partecipazioni e le quote di fondi di investimento (AF.5) sono considerate una attività finanziaria con passività di contropartita anche se l'importo del credito vantato nei confronti della società non è determinato.

Definizione

- 5.06 Si ha una passività allorché il debitore è obbligato a corrispondere uno o più pagamenti al creditore.
- 5.07 L'oro monetario sotto forma di oro fisico detenuto dalle autorità monetarie quale attività di riserva è considerato una attività finanziaria anche se il suo detentore non vanta crediti nei confronti di altre unità. Per l'oro fisico non esiste una passività di contropartita.

Attività condizionate e passività condizionate

Definizione

5.08 Le attività condizionate e le passività condizionate sono accordi in base ai quali una parte è obbligata a corrispondere uno o più pagamenti a un'altra unità soltanto all'adempersi di determinate condizioni.

Poiché non fanno insorgere obblighi incondizionati, le attività e le passività condizionate non costituiscono attività e passività finanziarie.

5.09 Sono attività condizionate e passività condizionate:

- a) le garanzie di pagamento concesse una tantum da terzi, in quanto il pagamento è dovuto soltanto in caso di inadempimento del debitore;
- b) gli impegni all'erogazione di finanziamenti che costituiscono una garanzia sulla disponibilità di fondi, per i quali non esiste alcuna attività finanziaria fintanto che i fondi non sono effettivamente messi a disposizione;
- c) le lettere di credito che costituiscono un impegno a effettuare un pagamento a condizione che siano presentati determinati documenti specificati da un contratto;
- d) le linee di credito che rappresentano un impegno a concedere prestiti a un determinato cliente fino a un limite prefissato;
- e) le note issuance facilities (NIF) che garantiscono a un potenziale debitore che sarà in grado di vendere titoli di debito (note) a breve termine e che la banca che presta la facility assorbirà ogni titolo non collocato sul mercato o metterà a disposizione fondi equivalenti;
- f) i diritti pensionistici nel quadro di sistemi pensionistici a prestazione definita senza costituzione di riserve delle amministrazioni pubbliche o dei sistemi pensionistici della sicurezza sociale. Siffatti diritti pensionistici sono registrati nella tavola aggiuntiva relativa ai sistemi pensionistici dell'assicurazione sociale e non nei conti standard.

5.10 Le attività e le passività condizionate non includono:

- a) le riserve per assicurazioni, pensioni e garanzie standard (AF.6);
- b) gli strumenti finanziari derivati (AF.7) allorché i contratti hanno di per sé un valore di mercato in quanto negoziabili od oggetto di compensazione sul mercato.

5.11 Pur non essendo registrate nei conti, le attività e le passività condizionate sono importanti a fini di analisi e in sede di delineazione delle politiche. Occorre pertanto che le informazioni che le riguardano siano rilevate e presentate come dati aggiuntivi. Anche nel caso in cui le attività e le passività condizionate non comportino successive obbligazioni di pagamento, un loro livello elevato può risultare rivelatore di un alto grado di rischio delle unità che le offrono.

Riquadro 5.1 - Trattamento delle garanzie nel sistema dei conti

Definizione

B5.1.1. Le garanzie sono contratti mediante i quali il garante si impegna nei confronti del soggetto che effettua un prestito a coprire la perdita che questo dovrebbe subire in caso di inadempimento da parte del debitore.

Spesso a fronte della prestazione della garanzia è previsto il pagamento di una commissione.

B5.1.2. Si distinguono tre diversi tipi di garanzia. Essi riguardano soltanto le garanzie prestate nel caso di attività finanziarie: per le garanzie sotto forma di garanzia del fabbricante o in altra forma non è proposto alcun particolare trattamento. I tre tipi di garanzia sono descritti qui di seguito.

- a) Garanzie prestate mediante uno strumento finanziario derivato, come un credit default swap. Tali strumenti sono basati sui rischi di inadempimento delle attività finanziarie di riferimento e non sono correlati a singoli prestiti o titoli di credito.
- b) Le garanzie standard sono le garanzie emesse in numero elevato, solitamente per piccoli importi. Ne sono un esempio le garanzie di credito all'esportazione e le garanzie per prestiti a studenti. Se è aleatorio stabilire la probabilità di escussione di una singola garanzia standard, il fatto che esistano molte garanzie simili consente di calcolare una stima affidabile del numero di escussioni. Si considera pertanto che le garanzie standard diano origine ad attività finanziarie e non ad attività condizionate.
- c) Le garanzie una tantum allorché la mancanza di casi comparabili rende impossibile calcolare l'associato rischio con un minimo di precisione. La concessione di una garanzia una tantum è considerata una attività o una passività condizionata e non è registrata come una attività o una passività finanziaria.

Categorie di attività e passività finanziarie

5.12 Si distinguono otto categorie di attività finanziarie:

AF.1 Oro monetario e diritti speciali di prelievo

AF.2 Biglietti, monete e depositi

AF.3 Titoli di credito

AF.4 Prestiti

AF.5 Partecipazioni e quote di fondi di investimento

AF.6 Assicurazioni, pensioni e garanzie standard

AF.7 Strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti

AF.8 Altri conti attivi e passivi

- 5.13 Per ogni attività finanziaria esiste una passività di contropartita, tranne che per l'oro monetario sotto forma di oro fisico detenuto dalle autorità monetarie quale attività di riserva, classificato nella rubrica oro monetario e diritti speciali di prelievo. Fatta salva questa eccezione, si distinguono otto categorie di passività speculari alle attività finanziarie di contropartita.
- 5.14 La classificazione delle operazioni finanziarie coincide con la classificazione delle attività e delle passività finanziarie. Si distinguono otto categorie di operazioni finanziarie:
- F.1 Operazioni inerenti a oro monetario e diritti speciali di prelievo
 - F.2 Operazioni inerenti a biglietti, monete e depositi
 - F.3 Operazioni inerenti a titoli di credito
 - F.4 Operazioni inerenti a prestiti
 - F.5 Operazioni inerenti a partecipazioni e quote di fondi di investimento
 - F.6 Operazioni inerenti ad assicurazioni, pensioni e garanzie standard
 - F.7 Operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti
 - F.8 Operazioni inerenti ad altri conti attivi e passivi
- 5.15 In considerazione della simmetria dei crediti finanziari e delle passività, viene utilizzato il termine "strumento" per fare riferimento a entrambi gli aspetti di attività e di passività delle operazioni finanziarie. Il suo uso non implica una estensione della copertura delle attività e delle passività finanziarie attraverso l'inclusione di poste fuori bilancio che sono talvolta descritte come strumenti finanziari nelle statistiche monetarie e finanziarie.

Conti patrimoniali, conto finanziario e conti di altri flussi

- 5.16 Le attività finanziarie detenute e le passività in essere in un particolare momento sono registrate nel conto patrimoniale. Le operazioni finanziarie determinano variazioni tra il conto patrimoniale di apertura e il conto patrimoniale di chiusura. Tuttavia, le variazioni tra il conto patrimoniale di apertura e il conto patrimoniale di chiusura sono dovute anche ad altri flussi, che non costituiscono interazioni consensuali tra unità istituzionali. Gli altri flussi relativi ad attività e passività finanziarie sono ripartiti in rivalutazioni delle attività e delle passività finanziarie e in variazioni di volume delle attività e delle passività finanziarie non dovute a operazioni finanziarie. Le rivalutazioni sono registrate nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività e le variazioni di volume nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività.
- 5.17 L'ultimo conto della sequenza dei conti a registrare operazioni è il conto finanziario, il quale non presenta un saldo contabile da riportare in un altro conto. Il saldo contabile del conto finanziario, pari alla differenza tra l'acquisizione netta di attività

finanziarie e l'incremento netto delle passività, è l'accreditamento (+) o l'indebitamento (-) (B.9F).

- 5.18 Il saldo contabile del conto finanziario coincide sotto il profilo concettuale con quello del conto del capitale. Nella pratica, tuttavia, tra i due saldi contabili si rileva spesso una discrepanza riconducibile al fatto che essi sono calcolati sulla base di dati statistici differenti.

Valutazione

- 5.19 Le operazioni finanziarie sono registrate al valore dell'operazione, ossia al valore in valuta nazionale al quale le attività finanziarie e/o le passività sono create, liquidate, scambiate o assunte tra unità istituzionali, sulla base di considerazioni commerciali.

- 5.20 Il valore dell'operazione registrato è identico per le operazioni finanziarie e per le operazioni finanziarie e non finanziarie di contropartita. Sono possibili tre alternative:

- a) l'operazione finanziaria dà origine a un pagamento in valuta nazionale: il valore dell'operazione è pari agli importi scambiati;
- b) l'operazione finanziaria è una operazione in valuta estera e l'operazione di contropartita non è una operazione in valuta nazionale: il valore dell'operazione è pari all'importo in divisa nazionale al tasso di mercato in vigore al momento in cui è effettuato il pagamento;
- c) né l'operazione finanziaria né l'operazione di contropartita sono operazioni in denaro o in altri mezzi di pagamento: il valore dell'operazione è pari al valore corrente di mercato delle attività finanziarie e/o delle passività in questione.

- 5.21 Il valore dell'operazione si riferisce a una operazione finanziaria specifica e alla sua operazione di contropartita. In teoria, il valore dell'operazione deve essere distinto da un valore basato su una quotazione di mercato, su un prezzo "equo" di mercato o su un qualsiasi prezzo indicativo del complesso dei prezzi per una classe di attività finanziarie e/o passività simili. Tuttavia, nei casi in cui l'operazione di contropartita di una operazione finanziaria è costituita, ad esempio, da un trasferimento e l'operazione finanziaria potrebbe essere quindi motivata da considerazioni diverse da quelle puramente commerciali, il valore dell'operazione coincide con il valore corrente di mercato delle attività e/o delle passività in questione.

- 5.22 Il valore dell'operazione non include il compenso del servizio, onorari, commissioni o oneri simili per servizi prestati in sede di effettuazione delle operazioni: tali oneri devono essere registrati come corrispettivi di servizi. Anche le imposte sulle operazioni finanziarie sono escluse e sono trattate come imposte sui servizi nell'ambito delle imposte sui prodotti. Allorché una operazione finanziaria comporta una nuova emissione di passività, il valore dell'operazione è pari all'importo della passività assunta, escluso ogni interesse pagato anticipatamente. Analogamente, allorché una passività è estinta, il valore dell'operazione deve corrispondere tanto per il creditore quanto per il debitore alla diminuzione della passività.

Registrazioni su base netta e lorda

Definizione

- 5.23 Per registrazione su base netta delle operazioni finanziarie si intende la presentazione delle acquisizioni di attività finanziarie al netto delle cessioni di attività finanziarie e delle assunzioni di passività al netto dei rimborsi di passività.

Le operazioni finanziarie possono essere presentate su base netta per attività finanziarie con caratteristiche diverse e con debitori o creditori differenti, a condizione che le attività rientrino nella stessa rubrica o sottorubrica.

Definizione

- 5.24 Per registrazione su base lorda delle operazioni finanziarie si intende la presentazione separata delle acquisizioni e delle cessioni di attività finanziarie, così come delle assunzioni e dei rimborsi di passività.

L'importo di accredito/indebitamento ottenuto dalla registrazione su base lorda delle operazioni finanziarie è identico a quello che si otterrebbe se le operazioni finanziarie fossero registrate su base netta.

Per analisi dettagliate dei mercati finanziari occorre che le operazioni finanziarie siano registrate su base lorda.

Consolidamento

Definizione

- 5.25 Per consolidamento del conto finanziario si intende il processo di compensazione tra le operazioni inerenti ad attività finanziarie di un determinato insieme di unità istituzionali e le operazioni inerenti a passività di contropartita dello stesso insieme di unità istituzionali.

Il consolidamento può essere realizzato a livello di totale dell'economia, di settori istituzionali e di sottosettori. Il conto finanziario del resto del mondo è consolidato per definizione in quanto sono registrate soltanto le operazioni delle unità istituzionali non residenti con le unità istituzionali residenti.

- 5.26 Il livello di consolidamento varia in funzione dei diversi tipi di analisi. Ad esempio, il consolidamento del conto finanziario per il totale dell'economia mette in evidenza le operazioni finanziarie dell'economia con le unità istituzionali non residenti, in quanto, con il consolidamento, tutte le operazioni finanziarie tra unità istituzionali residenti sono presentate su base netta. Il consolidamento per settori permette di individuare le operazioni finanziarie complessive tra i settori creditori netti e i settori debitori netti. Il consolidamento a livello di sottosettore per le società finanziarie può fornire informazioni molto più dettagliate sull'intermediazione finanziaria e consentire, ad esempio, l'individuazione delle operazioni delle istituzioni finanziarie e monetarie con le altre società finanziarie, nonché con gli altri settori residenti e le unità istituzionali non residenti. Il consolidamento può fornire informazioni utili a livello di sottosettore anche nell'ambito del settore delle amministrazioni pubbliche,

in quanto sono esaminate le operazioni tra i diversi livelli delle amministrazioni pubbliche.

- 5.27 Di norma, le registrazioni contabili nel sistema dei conti non sono consolidate, dato che un conto finanziario consolidato necessita di informazioni sul raggruppamento di unità istituzionali di contropartita. Ciò richiede dati sulle operazioni finanziarie sulla base del principio "from whom to whom". Ad esempio, per la compilazione delle passività delle amministrazioni pubbliche consolidate è necessario distinguere, tra i detentori delle passività, tra amministrazioni pubbliche e altre unità istituzionali.

Presentazione di valori netti

Definizione

- 5.28 La presentazione di valori netti è il consolidamento, operato a livello di singola unità istituzionale, con il quale le registrazioni contabili nelle due sezioni del conto per la stessa rubrica sono compensate tra loro. La presentazione di valori netti dovrebbe essere evitata salvo che non manchino dati.
- 5.29 Si possono distinguere vari gradi di presentazione di valori netti a seconda che la detrazione delle operazioni inerenti a passività dalle operazioni inerenti ad attività finanziarie sia operata a livello di rubrica o di sottorubrica di attività finanziaria.
- 5.30 Allorché una ripartizione di una unità istituzionale acquista titoli emessi da un'altra ripartizione della stessa unità istituzionale, nel suo conto finanziario l'operazione non è registrata come acquisizione di un credito nei confronti di un'altra ripartizione. L'operazione è registrata come rimborso di passività, anziché come acquisizione di attività. Si considera che tali strumenti finanziari siano presentati su base netta. La presentazione di valori netti va evitata se è necessario evidenziare lo strumento finanziario nella sezione sia delle attività sia delle passività per ottemperare a disposizioni giuridiche in tema di presentazione.
- 5.31 La presentazione di valori netti potrebbe essere inevitabile per le operazioni di una unità istituzionale con riguardo a strumenti finanziari derivati, dato che non sono normalmente disponibili dati distinti sulle operazioni inerenti ad attività e passività. È opportuno presentare tali operazioni su base netta perché il valore di una posizione con riguardo a strumenti finanziari derivati può cambiare di segno, ossia passare da una attività a una passività, con il variare del valore dello strumento "sottostante" in rapporto al prezzo del contratto.

Norme contabili circa le operazioni finanziarie

- 5.32 La registrazione in partita quadrupla è una procedura contabile mediante la quale ogni operazione in cui intervengono due unità istituzionali è registrata due volte da ciascuna unità. Ad esempio gli scambi di merci contro pagamento in denaro tra imprese comporta registrazioni sia nel conto della produzione sia nel conto finanziario di ciascuna unità. La registrazione in partita quadrupla garantisce la simmetria della registrazione da parte delle unità istituzionali che intervengono nell'operazione e, di conseguenza, la coerenza dei conti.

- 5.33 Ad ogni operazione finanziaria corrisponde sempre una operazione di contropartita. Questa può essere costituita da un'altra operazione finanziaria o da una operazione non finanziaria.
- 5.34 Una operazione e la sua operazione di contropartita, allorché sono entrambe operazioni finanziarie, modificano la composizione del portafoglio di attività e passività finanziarie. Esse possono variare i totali sia delle attività finanziarie sia delle passività delle unità istituzionali, ma non modificano l'accreditamento/indebitamento o il patrimonio netto.
- 5.35 L'operazione di contropartita di una operazione finanziaria può essere costituita da una operazione non finanziaria, come una operazione sui prodotti, una operazione di distribuzione e di redistribuzione o una operazione inerente ad attività non finanziarie non prodotte. Nei casi in cui l'operazione di contropartita non è costituita da una operazione finanziaria, risulta modificato l'accreditamento/indebitamento delle unità istituzionali.

Operazioni finanziarie aventi come contropartita un trasferimento corrente o un trasferimento in conto capitale

- 5.36 L'operazione di contropartita di una operazione finanziaria può essere costituita da un trasferimento. In tal caso, l'operazione finanziaria implica il trasferimento della proprietà di una attività finanziaria, l'assunzione di una passività in qualità di debitore (assunzione di debito), oppure la contemporanea liquidazione di una attività finanziaria e della corrispondente passività (cancellazione o remissione di debiti). L'assunzione e la cancellazione di debiti sono trasferimenti in conto capitale (D.9) e sono registrate nel conto del capitale.
- 5.37 Se il proprietario di una quasi-società assume passività da questa o cancella crediti finanziari nei suoi confronti, l'operazione di contropartita dell'assunzione o della cancellazione di debiti costituisce una operazione inerente ad azioni e altre partecipazioni (F.51). Tuttavia, se l'operazione è finalizzata alla copertura delle perdite accumulate o di una perdita eccezionalmente elevata o è effettuata nel contesto di perdite non occasionali, l'operazione è allora classificata come una operazione non finanziaria: trasferimento in conto capitale o trasferimento corrente.
- 5.38 Se una amministrazione pubblica cancella o assume i debiti di una società pubblica che scompare come unità istituzionale nel sistema dei conti, non si procede alla registrazione di alcuna operazione nel conto del capitale o nel conto finanziario, bensì alla registrazione di un flusso nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività.
- 5.39 Se una amministrazione pubblica cancella o assume i debiti di una società pubblica nell'ambito di un processo di privatizzazione destinato a essere completato entro breve tempo, l'operazione di contropartita costituisce una operazione inerente ad azioni e altre partecipazioni (F.51) fino alla concorrenza del totale dei proventi della privatizzazione. Si considera cioè che, cancellando o assumendo i debiti della società pubblica, l'amministrazione pubblica aumenti temporaneamente la sua partecipazione nella società. Per privatizzazione si intende la rinuncia al controllo esercitato su tale società pubblica mediante la cessione di azioni. L'assunzione o la cancellazione di

debiti comporta un incremento dei fondi propri della società pubblica, anche in assenza di una emissione di azioni.

- 5.40 La cancellazione, in tutto o in parte, di crediti inesigibili da parte dei creditori e la cancellazione unilaterale di una passività da parte di un debitore (rifiuto di riconoscere un debito) non sono operazioni in quanto non implicano interazioni consensuali tra unità istituzionali. La cancellazione, in tutto o in parte, di crediti inesigibili da parte dei creditori è registrata nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività.

Operazioni finanziarie aventi come contropartita redditi da capitale

- 5.41 L'operazione di contropartita di una operazione finanziaria può essere costituita da redditi da capitale.
- 5.42 Gli interessi (D.41) sono versati ai creditori e sono corrisposti dai debitori di alcuni tipi di crediti finanziari classificati nelle rubriche AF.1 (Oro monetario e diritti speciali di prelievo), AF.2 (Biglietti, monete e depositi), AF.3 (Titoli di credito), AF.4 (Prestiti) e AF.8 (Altri conti attivi e passivi).
- 5.43 Gli interessi sono registrati in via di continua accumulazione nel tempo a favore del creditore sull'importo del credito in essere. L'operazione di contropartita di una registrazione nella rubrica D.41 (Interessi) è una operazione finanziaria che crea un credito finanziario del creditore nei confronti del debitore. L'accumularsi degli interessi è registrato nel conto finanziario con lo strumento finanziario cui si riferisce. L'effetto di tale operazione finanziaria è che l'interesse è reinvestito. L'effettiva corresponsione di interessi non è registrata come interessi (D.41), bensì come una operazione nella rubrica F.2 (Biglietti, monete e depositi) combinata con un equivalente rimborso della pertinente attività che riduce il credito finanziario netto del creditore nei confronti del debitore.
- 5.44 Se non sono corrisposti alla scadenza prevista, gli interessi maturati danno luogo ad arretrati. Poiché sono gli interessi maturati ad essere registrati, gli arretrati non modificano il totale delle attività o delle passività finanziarie.
- 5.45 Il reddito delle società comprende i dividendi (D.421), i redditi prelevati dai membri delle quasi-società (D.422), gli utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero (D.43) e gli utili non distribuiti delle imprese nazionali. L'effetto dell'operazione finanziaria di contropartita nel caso degli utili reinvestiti è che il reddito da capitale è reinvestito nell'impresa di investimenti diretti.
- 5.46 I dividendi sono registrati come redditi da investimenti nel momento in cui le azioni cominciano a essere quotate ex dividendo. Lo stesso vale per i redditi prelevati dai membri delle quasi-società. Una registrazione differente è effettuata per i dividendi straordinariamente elevati o per i prelievi non in linea con gli importi dei redditi recentemente a disposizione per la distribuzione ai proprietari della società. Il reddito distribuito oltre il valore normale è registrato come prelievi di capitale nel conto finanziario e non come redditi da investimenti.
- 5.47 Anche nel caso in cui non siano distribuiti, i redditi da capitale dei fondi comuni di investimento attribuiti ai partecipanti, al netto di una parte dei costi di gestione, sono registrati nei redditi da capitale con una registrazione di contropartita nel conto

finanziario nella rubrica "Partecipazioni e quote di fondi di investimento". La conseguenza è che i redditi attribuiti ai partecipanti ma non distribuiti sono considerati come reinvestiti nel fondo.

- 5.48 Redditi da investimenti sono attribuiti agli assicurati (D.44), ai titolari di diritti pensionistici e ai detentori di quote di fondi di investimento. A prescindere dagli importi effettivamente distribuiti da imprese di assicurazione, fondi pensione o fondi di investimento, l'intero ammontare dei redditi da investimenti percepiti dall'impresa di assicurazione o da un fondo va registrato come attribuito agli assicurati o ai detentori di quote, mentre gli importi non effettivamente distribuiti sono registrati nel conto finanziario come reinvestimento.

Momento di registrazione

- 5.49 Le operazioni finanziarie e le relative operazioni di contropartita sono registrate nello stesso momento.
- 5.50 Allorché l'operazione di contropartita di una operazione finanziaria è una operazione non finanziaria, entrambe sono registrate nel momento in cui è effettuata l'operazione non finanziaria. Ad esempio, in caso di vendita di beni e servizi con conseguente creazione di un credito commerciale, l'operazione finanziaria deve essere registrata nel momento in cui sono effettuate le registrazioni nel conto non finanziario, allorché è trasferita la proprietà dei beni o è erogato il servizio.
- 5.51 Allorché l'operazione di contropartita di una operazione finanziaria è anch'essa una operazione finanziaria, si possono considerare tre alternative:
- a) entrambe le operazioni finanziarie sono operazioni in denaro o in altri mezzi di pagamento: esse sono allora registrate nel momento in cui viene effettuato il primo pagamento;
 - b) soltanto una delle due operazioni finanziarie è una operazione in denaro o in mezzi di pagamento: le operazioni sono registrate nel momento in cui viene effettuato il pagamento;
 - c) nessuna delle due operazioni finanziarie è una operazione in denaro o in altri mezzi di pagamento: le operazioni sono registrate nel momento in cui viene effettuata la prima operazione.

Conto finanziario per debitore/creditore

- 5.52 Il conto finanziario per debitore/creditore o secondo il principio "from whom to whom" costituisce un ampliamento del conto finanziario non consolidato. Si tratta di una presentazione tridimensionale delle operazioni finanziarie in cui appaiono entrambe le parti che intervengono in una operazione e da cui emerge la natura dello strumento finanziario oggetto dell'operazione.

Tale presentazione fornisce informazioni sulle relazioni debitore/creditore ed è coerente con un conto patrimoniale finanziario basato sul principio "from whom to whom". Non sono fornite informazioni sulle unità istituzionali alle quali le attività finanziarie sono state vendute o dalle quali sono state acquistate. Lo stesso vale per le

corrispondenti operazioni inerenti a passività. Il conto finanziario per debitore/creditore è noto anche come matrice dei flussi di fondi.

5.53 Sulla base del principio contabile della partita quadrupla un conto finanziario per debitore/creditore presenta tre dimensioni: la rubrica dello strumento finanziario, il settore del debitore e il settore del creditore. Un conto finanziario per debitore/creditore necessita di tavole tridimensionali con disaggregazioni per strumento finanziario, debitore e creditore. Queste tavole presentano una classificazione incrociata delle operazioni finanziarie per settore del debitore e settore del creditore, come evidenziato nella tavola 5.1.

5.54 Dalla tavola compilata per la rubrica dei titoli di credito emerge che, per effetto delle operazioni effettuate durante il periodo di riferimento, i titoli di credito acquistati, al netto delle cessioni, dalle famiglie e dalle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (275) rappresentano crediti nei confronti delle società non finanziarie (65), delle società finanziarie (43), delle amministrazioni pubbliche (124) e del resto del mondo (43). Dalla tavola si evince che, per effetto delle operazioni effettuate durante il periodo di riferimento, le società non finanziarie hanno assunto passività sotto forma di titoli di credito, al netto dei rimborsi, per un valore di 147: l'incremento delle loro passività in tale forma è stato pari a 30 nei confronti di altre società non finanziarie, a 23 nei confronti delle società finanziarie, a 5 nei confronti delle amministrazioni pubbliche, a 65 nei confronti delle famiglie e delle istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie e a 24 nei confronti del resto del mondo. Le famiglie e le istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie non hanno emesso titoli di credito. Per effetto della presentazione consolidata del resto del mondo, non sono indicate le operazioni tra unità istituzionali non residenti. Tavole analoghe possono essere compilate per qualunque altro tipo di strumenti finanziari.

Tavola 5.1 - Conto finanziario per debitore/creditore per i titoli di credito

| Settore debitore \ Settore creditore | | Assunzione netta di titoli di credito da parte di | | | | | | |
|---|--|---|---------------------|---------------------------|--|--------------------|-----------------|------------|
| | | Società non finanziarie | Società finanziarie | Amministrazioni pubbliche | Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie | Economia nazionale | Resto del mondo | Totale |
| Acquisizione netta di titoli di credito da parte di | Società non finanziarie | 30 | 11 | 67 | | 108 | 34 | 142 |
| | Società finanziarie | 23 | 22 | 25 | | 70 | 12 | 82 |
| | Amministrazioni pubbliche | 5 | 2 | 6 | | 13 | 19 | 32 |
| | Famiglie e istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie | 65 | 43 | 124 | | 232 | 43 | 275 |
| | Economia nazionale | 123 | 78 | 222 | | 423 | 108 | 531 |
| | Resto del mondo | 24 | 28 | 54 | | 106 | | 106 |
| | Totale | 147 | 106 | 276 | | 529 | 108 | 637 |

- 5.55 Il conto finanziario per debitore/creditore permette di individuare il finanziatore e il finanziato, l'importo del finanziamento e l'attività finanziaria utilizzata. Consente di rispondere a domande come le seguenti:
- a) quali sono i settori di contropartita delle attività finanziarie acquistate nette o delle passività assunte nette da un settore istituzionale?
 - b) in quali società ha una partecipazione il settore delle amministrazioni pubbliche?
 - c) per quali importi i settori residenti e il resto del mondo acquistano (al netto delle cessioni) titoli di credito emessi (al netto dei rimborsi) da amministrazioni pubbliche, da società finanziarie o non finanziarie e dal resto del mondo?

CLASSIFICAZIONE DETTAGLIATA DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE PER RUBRICA

Sono definiti e descritti qui di seguito gli strumenti finanziari. Per registrare una operazione si utilizza il codice F, per registrare il connesso livello di stock o la posizione di una attività o di una passività si utilizza il codice AF.

Oro monetario e diritti speciali di prelievo (F.1)

- 5.56 La rubrica F.1 (Oro monetario e diritti speciali di prelievo (DSP)) consta di due sottorubriche:
- a) oro monetario (F.11);
 - b) diritti speciali di prelievo (DSP) (F.12).

Oro monetario (F.11)

Definizione

- 5.57 L'oro monetario è l'oro su cui vantano diritti le autorità monetarie e che è detenuto come attività di riserva.
- Comprende l'oro fisico e i conti in oro non allocated presso non residenti che attribuiscono il diritto di ottenere la consegna di oro.
- 5.58 Il settore delle autorità monetarie comprende le autorità bancarie centrali e le istituzioni delle amministrazioni centrali che svolgono operazioni normalmente di pertinenza delle autorità bancarie centrali. In tali operazioni rientrano l'emissione di moneta, la gestione delle attività di riserva e la gestione dei fondi di stabilizzazione dei cambi.
- 5.59 L'assoggettamento al controllo effettivo delle autorità monetarie implica che:
- a) gli organismi residenti possono negoziare tali strumenti con non residenti solo alle condizioni specificate dalle autorità monetarie o previa loro esplicita autorizzazione;

- b) su richiesta, le autorità monetarie hanno accesso a tali crediti nei confronti di non residenti per soddisfare le esigenze di finanziamento della bilancia dei pagamenti e ad altri scopi analoghi;
 - c) vige una norma o esiste un altro accordo vincolante che conferma tale ruolo di agenzia del residente.
- 5.60 Tutto l'oro monetario è incluso nelle attività di riserva o è detenuto da organizzazioni finanziarie internazionali. È composto da :
- a) oro fisico (compreso l'oro monetario detenuto in conti in oro allocated);
 - b) conti in oro non allocated presso non residenti.
- 5.61 L'oro monetario sotto forma di oro fisico è l'unica attività finanziaria per la quale non esiste una passività di contropartita. Si presenta nella forma di monete, lingotti o barre con titolo di almeno 995/1000. L'oro fisico non detenuto come attività di riserva è una attività non finanziaria ed è incluso nell'oro non monetario.
- 5.62 I conti in oro allocated attribuiscono la proprietà di uno specifico lingotto d'oro. L'organismo che deposita l'oro in custodia ne rimane proprietario. Tali conti offrono normalmente servizi di acquisto, deposito e vendita. Se l'oro è detenuto come attività di riserva, i conti in oro allocated sono classificati come oro monetario e pertanto come una attività finanziaria. In caso contrario, essi rappresentano la proprietà di un bene, segnatamente di oro non monetario.
- 5.63 Diversamente dai conti in oro allocated, i conti in oro non allocated rappresentano un diritto nei confronti del gestore di ottenere la consegna di oro. Se l'oro è detenuto come attività di riserva, i conti in oro non allocated sono classificati come oro monetario e pertanto come una attività finanziaria. In caso contrario, essi sono classificati come depositi.
- 5.64 Le operazioni inerenti a oro monetario sono costituite in prevalenza da operazioni di compravendita di oro monetario tra autorità monetarie o talune organizzazioni finanziarie internazionali. Non possono intervenire in tali operazioni unità istituzionali diverse da queste. Gli acquisti di oro monetario sono registrati nei conti finanziari delle autorità monetarie come incrementi delle attività finanziarie, mentre le vendite costituiscono diminuzioni delle attività finanziarie. Le registrazioni di contropartita sono costituite rispettivamente da una diminuzione o da un incremento delle attività finanziarie del resto del mondo.
- 5.65 Se le autorità monetarie incrementano le loro riserve di oro monetario aggiungendo oro non monetario (ad esempio, acquistando oro sul mercato), oppure diminuiscono tali riserve destinando l'oro monetario a scopi non monetari (ad esempio, vendendo oro sul mercato), si considera che esse abbiano rispettivamente monetizzato o demonetizzato oro. La monetizzazione o la demonetizzazione di oro non comportano registrazioni nel conto finanziario, bensì registrazioni nel conto delle altre variazioni di volume delle attività e delle passività a titolo di variazioni nella classificazione delle attività e delle passività, ossia come riclassificazione di oro da oggetto di valore (AN.13) a oro monetario (AF.11) (cfr. paragrafi 6.22-6.24). La demonetizzazione di oro consiste nella riclassificazione di oro monetario in oggetto di valore.

- 5.66 I depositi, i prestiti e i titoli espressi in oro sono considerati attività finanziarie diverse dall'oro monetario e sono classificati nella rubrica appropriata, unitamente ad attività finanziarie simili denominate in valuta estera. Gli swap su oro costituiscono una forma di pronti contro termine su titoli (repurchase agreement), relativi a oro monetario o non monetario. Essi implicano lo scambio di oro contro un deposito, con l'accordo che in una determinata data futura sarà effettuata l'operazione inversa a un prezzo dell'oro prefissato. Sulla base del principio generale di registrazione delle operazioni inverse, la parte che ottiene oro non lo registra nel suo conto patrimoniale, mentre il fornitore di oro non cancella l'oro dal suo conto patrimoniale. Gli swap su oro sono registrati da entrambe le parti come prestiti garantiti, in cui la garanzia è costituita dall'oro. Si effettuano swap su oro monetario tra le autorità monetarie o tra queste e altre parti, mentre gli swap su oro non monetario sono operazioni simili in cui non intervengono autorità monetarie.
- 5.67 I prestiti in oro consistono nella consegna di oro per un determinato periodo di tempo. Come nel caso di altre operazioni inverse, è trasferita la proprietà giuridica dell'oro, ma il prestatore assume i rischi e acquisisce i benefici delle oscillazioni del prezzo dell'oro. I soggetti che prendono a prestito oro spesso ricorrono a tali operazioni a fini di copertura delle vendite a terzi in periodi di carenza di oro. Un compenso, determinato sulla base del valore dell'attività sottostante e della durata dell'operazione inversa, è corrisposto al proprietario originario per l'uso dell'oro.
- 5.68 Poiché l'oro monetario è una attività finanziaria, gli introiti ricavati dalla concessione di prestiti in oro rappresentano il compenso per aver messo una attività finanziaria a disposizione di un'altra unità istituzionale. I compensi associati ai prestiti di oro monetario sono trattati come interessi. Per semplicità, lo stesso principio si applica ai compensi corrisposti nel caso di prestiti di oro non monetario.

DSP (F.12)

Definizione

- 5.69 I diritti speciali di prelievo (DSP) sono attività di riserva internazionali create dal Fondo monetario internazionale (FMI) e assegnate ai suoi membri a integrazione delle attività di riserva esistenti.
- 5.70 Il dipartimento dell'FMI responsabile dei DSP gestisce le riserve mediante l'assegnazione dei DSP ai paesi membri dell'FMI e a talune agenzie internazionali (collettivamente denominati i partecipanti).
- 5.71 La creazione di DSP (assegnazioni) e l'estinzione di DSP (cancellazioni) costituiscono operazioni. Le assegnazioni di DSP sono registrate su base lorda, quale acquisizione di attività nei conti finanziari delle autorità monetarie del singolo partecipante e come assunzione di passività da parte del resto del mondo.
- 5.72 I DSP sono detenuti esclusivamente da detentori ufficiali — le autorità bancarie centrali e talune agenzie internazionali — e sono trasferibili tra i partecipanti e gli altri detentori ufficiali. I DSP assegnati rappresentano il diritto incondizionato e garantito di ciascun detentore di ottenere altre attività di riserva, in particolare valute estere, dagli altri membri dell'FMI.

5.73 I DSP sono attività con corrispondenti passività, ma tali attività rappresentano crediti nei confronti dell'insieme dei partecipanti e non dell'FMI. Un partecipante può vendere a un altro partecipante alcuni o tutti i DSP che gli sono stati assegnati e ricevere in cambio altre attività di riserva, in particolare divise estere.

Biglietti, monete e depositi (F.2)

Definizione

5.74 Per biglietti, monete e depositi si intendono i biglietti e le monete in circolazione, nonché i depositi sia in moneta nazionale, sia in valuta estera.

5.75 Si distinguono tre sottorubriche:

- a) biglietti e monete (F.21);
- b) depositi trasferibili (F.22);
- c) altri depositi (F.29).

Biglietti e monete (F.21)

Definizione

5.76 I biglietti e le monete sono le banconote e le monete emesse o autorizzate dalle autorità monetarie.

5.77 Comprendono:

- a) le banconote e le monete emesse da autorità monetarie residenti quale moneta nazionale in circolazione e detenute da residenti e da non residenti;
- b) le banconote e le monete emesse da autorità monetarie non residenti quale valuta estera in circolazione e detenute da residenti.

5.78 Non comprendono:

- a) le banconote e le monete non in circolazione: ad esempio, le scorte di proprie banconote delle autorità bancarie centrali o le riserve di banconote in caso di emergenza;
- b) le monete commemorative non normalmente utilizzate per effettuare pagamenti. Tali monete sono classificate come oggetti di valore.

Riquadro 5.2 - Monete emesse dall'Eurosistema

B.5.2.1 Le banconote e le monete in euro emesse dall'Eurosistema costituiscono la moneta nazionale degli Stati membri dell'UE della zona dell'euro. Sebbene l'euro sia trattato come una moneta nazionale, gli euro detenuti dai residenti di ciascuno Stato membro partecipante costituiscono passività della banca centrale nazionale residente solo in misura pari alla sua quota nominale del totale dell'emissione, sulla base della sua quota di capitale della BCE. Una delle conseguenze è che, nella zona dell'euro, in una ottica nazionale, una parte della moneta

nazionale detenuta da residenti potrebbe costituire un credito finanziario nei confronti di non residenti.

B5.2.2. Banconote e monete emesse dall'Eurosistema. Le banconote sono emesse dall'Eurosistema, mentre le monete sono emesse dalle amministrazioni centrali della zona dell'euro, sebbene per convenzione esse siano considerate passività delle banche centrali nazionali che come contropartita vantano un credito fittizio nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Le banconote e le monete in euro possono essere detenute da residenti nella zona euro o da non residenti in tale zona.

Depositi (F.22 e F.29)

Definizione

5.79 I depositi sono contratti standard non negoziabili offerti al grande pubblico da istituti di deposito e in alcuni casi da amministrazioni pubbliche in qualità di debitori, che consentono il deposito e il successivo prelievo di importi di denaro da parte del creditore. Solitamente i depositi assicurano la restituzione dell'intero capitale all'investitore da parte del debitore.

Depositi trasferibili (F.22)

Definizione

5.80 I depositi trasferibili sono i depositi immediatamente convertibili in moneta, alla pari, a vista, che possono essere direttamente utilizzati per effettuare pagamenti mediante assegni, cambiali, ordini di bonifico, addebitamenti o accreditamenti diretti o simili, senza alcuna limitazione o senza il pagamento di una penale.

5.81 I depositi trasferibili rappresentano in prevalenza passività di istituti di deposito residenti, in alcuni casi di amministrazioni centrali, e di unità istituzionali non residenti. I depositi trasferibili comprendono:

- a) le posizioni interbancarie tra istituzioni finanziarie e monetarie;
- b) i depositi costituiti presso le autorità bancarie centrali dagli istituti di deposito, oltre l'importo delle riserve obbligatorie, che possono essere utilizzati senza preavviso o senza limitazioni;
- c) i depositi costituiti presso le autorità bancarie centrali da altre istituzioni finanziarie e monetarie sotto forma di conti in oro non allocated di oro non monetario e i corrispondenti depositi sotto forma di conti in metalli preziosi;
- d) i depositi di valute estere nell'ambito di operazioni swap;
- e) la posizione di riserva nei confronti dell'FMI che forma la "tranche di riserva", ossia i diritti speciali di prelievo o gli importi in valuta estera che un paese membro può ottenere dall'FMI con breve preavviso, e gli altri crediti nei confronti dell'FMI che possono essere messi rapidamente a disposizione del paese membro, comprese le linee di credito concesse dal paese dichiarante all'FMI nel quadro degli Accordi generali di prestito (General Agreement to

Borrow - GAB) e dei nuovi accordi di prestito (New Arrangements to Borrow - NAB).

- 5.82 I depositi trasferibili possono prevedere lo scoperto di conto. Se un conto è scoperto, si considera che sia stato effettuato un prelievo dal deposito per la parte dei fondi ritirati fino all'azzeramento del conto e che sia stato concesso un prestito per la parte eccedente.
- 5.83 Depositi trasferibili possono essere detenuti da tutti i settori residenti e dal resto del mondo.
- 5.84 I depositi trasferibili possono essere suddivisi, secondo la valuta, in depositi trasferibili espressi in moneta nazionale e depositi trasferibili espressi in valuta estera.

Altri depositi (F.29)

Definizione

- 5.85 Gli altri depositi sono i depositi diversi dai depositi trasferibili. Gli altri depositi non possono essere utilizzati per effettuare pagamenti, salvo alla scadenza o trascorso un determinato periodo di preavviso, e non sono convertibili in moneta o in depositi trasferibili senza una significativa limitazione o senza il pagamento di una penale.
- 5.86 Gli altri depositi comprendono:
- a) i depositi a termine, ossia i depositi la cui disponibilità non è immediata, perché vincolati per un periodo di tempo determinato, vincolati fino a una certa data o soggetti a preavviso; sono compresi anche i depositi costituiti dagli istituti di deposito presso le autorità bancarie centrali a titolo di riserve obbligatorie, nella misura in cui i depositanti non possono effettuare prelievi senza preavviso o limitazioni;
 - b) i depositi a risparmio, i libretti di risparmio, i certificati di risparmio non negoziabili o i certificati di deposito non negoziabili;
 - c) i depositi inerenti a piani o contratti di risparmio: tali depositi prevedono spesso l'obbligo per il depositante di effettuare versamenti regolari per un certo periodo di tempo e l'indisponibilità del capitale versato e degli interessi maturati finché non è trascorso un periodo di tempo determinato; talvolta, essi sono combinati con l'emissione, alla fine del periodo di risparmio, di prestiti proporzionali agli importi accumulati, destinati a finanziare l'acquisto o la costruzione di una abitazione;
 - d) i certificati di deposito emessi da associazioni mutue di risparmi e prestiti, società di credito edilizio, cooperative di credito e simili, talvolta denominati quote, che sono riscattabili a vista o con preavvisi relativamente brevi, ma che non sono trasferibili;
 - e) i margini rimborsabili connessi a strumenti finanziari derivati che costituiscono passività di istituzioni finanziarie e monetarie;

- f) le operazioni di pronti contro termine (repurchase agreement) a breve termine che costituiscono passività di istituzioni finanziarie e monetarie;
- g) le passività nei confronti dell'FMI, che sono componenti di riserve internazionali e non sono rappresentate da prestiti; consistono nell'impiego dei crediti accordati dal Fondo nell'ambito del suo Conto delle risorse generali, il quale misura la quantità della moneta di un paese membro presso l'FMI che tale paese è obbligato a riacquistare.

5.87 Gli altri depositi non comprendono i certificati di deposito e di risparmio negoziabili, i quali sono classificati nella rubrica AF.3 (Titoli di credito).

5.88 Gli altri depositi possono essere suddivisi, secondo la valuta, in altri depositi espressi in moneta nazionale e altri depositi espressi in valuta estera.

Titoli di credito (F.3)

Definizione

5.89 I titoli di credito sono strumenti finanziari negoziabili che comprovano l'esistenza di un debito.

Principali caratteristiche dei titoli di credito

5.90 I titoli di credito presentano le seguenti caratteristiche:

- a) data di emissione: la data in cui il titolo è stato emesso;
- b) prezzo di emissione: il prezzo al quale gli investitori acquistano il titolo al momento dell'emissione;
- c) data di rimborso o data di scadenza: la data in cui, secondo il contratto, sarà effettuato il rimborso definitivo del capitale;
- d) prezzo di rimborso o valore facciale: l'importo che l'emittente pagherà al detentore del titolo alla scadenza di questo;
- e) scadenza originaria: periodo che intercorre tra la data di emissione e la data del pagamento finale stabilita nel contratto;
- f) vita residua: periodo che intercorre tra la data di riferimento e la data del rimborso definitivo stabilita nel contratto;
- g) tasso cedolare: il tasso di interesse che l'emittente versa ai detentori dei titoli di credito; il tasso può essere fisso per tutta la durata del titolo o variare in funzione dell'inflazione, dei tassi di interessi o dei prezzi di talune attività; le cambiali e le obbligazioni a tasso zero non comportano il pagamento di interessi;
- h) data della cedola: la data alla quale l'emittente versa gli interessi ai detentori dei titoli di credito;

- i) denominazione: il prezzo di emissione, il prezzo di rimborso e il tasso cedolare possono essere espressi (o rimborsati) in moneta nazionale o in valuta estera;
- j) rating dei titoli di credito: la valutazione dell'affidabilità creditizia delle singole emissioni di titoli. L'assegnazione nelle varie classi di rating è effettuata da agenzie riconosciute.

Con riguardo alla lettera c), la data di scadenza può coincidere con la data di conversione di un titolo di credito in azioni. In questo caso per convertibilità si intende la facoltà del detentore del titolo di scambiarlo contro azioni ordinarie dell'emittente. Per scambiabilità si intende la facoltà del detentore del titolo di scambiarlo contro azioni di un'altra società diversa dall'emittente. I titoli di debito perpetuo, che non hanno una scadenza prestabilita, sono classificati come titoli di credito.

5.91 I titoli di credito comprendono attività e passività finanziarie che possono essere classificate secondo diversi criteri: scadenza, settore e sottosectore detentore ed emittente, valuta e tipo di tasso di interesse.

Classificazione secondo la scadenza originaria e la valuta

5.92 Secondo la scadenza originaria le operazioni inerenti a titoli di credito sono suddivise in due sottorubriche:

- a) titoli di credito a breve termine (F.31);
- b) titoli di credito a lungo termine (F.32).

5.93 I titoli di credito possono essere espressi in moneta nazionale o in valuta estera. Può essere opportuno procedere a una ulteriore ripartizione dei titoli di credito espressi in valute estere differenti, in funzione dell'importanza relativa delle singole divise per una economia.

5.94 I titoli di credito il cui capitale e i cui interessi sono correlati a una valuta estera sono classificati come espressi in tale valuta.

Classificazione per tipo di tasso di interesse

5.95 Secondo il tipo di tasso di interesse, i titoli di credito possono essere classificati in tre gruppi:

- a) titoli di credito a tasso di interesse fisso;
- b) titoli di credito a tasso di interesse variabile;
- c) titoli di credito a tasso di interesse misto.

Titoli di credito a tasso di interesse fisso

5.96 I titoli di credito a tasso di interesse fisso comprendono:

- a) titoli di credito emessi e rimborsati alla pari;

- b) titoli di credito emessi a un prezzo sopra o sotto la pari, ad esempio, buoni del Tesoro, carta commerciale, pagherò cambiari, tratte, vaglia cambiari e certificati di deposito;
- c) deep discount bond: titoli che corrispondono interessi minimi e sono emessi a un prezzo molto al di sotto della pari;
- d) obbligazioni a tasso zero: si tratta di titoli che prevedono un solo pagamento senza corresponsione di interessi; l'obbligazione è venduta a un prezzo inferiore al valore alla pari e il capitale è rimborsato alla scadenza o talvolta in tranche; le obbligazioni a tasso zero possono essere create a partire da titoli di credito a tasso fisso, scindendoli in due parti, una parte cedolare e una parte capitale, e negoziandoli separatamente;
- e) STRIPS (acronimo per "Separate Trading of Registered Interest and Principal Securities", negoziazione distinta della quota interessi e della quota capitale di un titolo): si tratta di titoli la cui parte cedolare è stata scorporata dalla parte capitale e le due parti sono negoziate separatamente;
- f) titoli di debito perpetuo, titoli del debito redimibile, obbligazioni riscattabili e titoli che prevedono il rimborso progressivo del capitale;
- g) obbligazioni convertibili, che possono essere convertite, a scelta del detentore, in azioni dell'emittente, venendo allora classificate come azioni;
- h) titoli scambiabili che prevedono l'opzione di scambiare il titolo contro azioni di una società diversa dall'emittente, solitamente una consociata o una società in cui l'emittente detiene una partecipazione, a una data futura e a determinate condizioni.

5.97 I titoli a tasso fisso comprendono anche altri titoli come i titoli con warrant, le obbligazioni subordinate, le azioni privilegiate che danno diritto a un reddito fisso ma non prevedono la partecipazione alla distribuzione del valore residuo di una società in caso di liquidazione, ecc.

Titoli di credito a tasso di interesse variabile

5.98 Nel caso dei titoli di credito a tasso di interesse variabile il pagamento degli interessi e/o del capitale è correlato a:

- a) un indice generale dei prezzi di beni e servizi (come l'indice dei prezzi al consumo),
- b) un tasso di interesse o
- c) il prezzo di una attività.

5.99 I titoli a tasso variabile sono solitamente classificati come titoli di credito a lungo termine, salvo che non abbiano una scadenza originaria pari o inferiore a un anno.

5.100 Tra i titoli correlati all'inflazione o al prezzo di una attività figurano i titoli di credito emessi sotto forma di obbligazioni indicizzate all'inflazione o a merci. Le cedole e/o

il valore di rimborso di un titolo indicizzato a merci variano in funzione del variare del prezzo di una merce. I titoli il cui interesse è correlato al rating di credito di un altro mutuatario sono classificati come titoli indicizzati, in quanto i rating non cambiano in maniera continua in risposta alle condizioni di mercato.

- 5.101 Per i titoli indicizzati a tassi di interesse, l'interesse nominale contrattuale e/o il valore di rimborso del capitale variano in funzione delle variazioni della moneta nazionale. Al momento dell'emissione, l'emittente non può conoscere il valore dell'interesse e il valore di rimborso del capitale.

Titoli di credito a tasso di interesse misto

- 5.102 I titoli di credito a tasso di interesse misto presentano nel corso della loro esistenza un tasso di interesse sia fisso sia variabile e sono classificati come titoli a tasso variabile. Comprendono i titoli dotati:
- a) contemporaneamente di una cedola fissa e di una cedola variabile,
 - b) di una cedola fissa o variabile fino a un determinato momento e, rispettivamente, variabile o fissa da quel momento fino alla scadenza, o
 - c) di una cedola il cui importo è prefissato per tutta la durata del titolo ma non è costante nel tempo. Tali titoli sono denominati "titoli stepped".

Emissioni con collocamento privato

- 5.103 Tra i titoli di credito figurano anche le emissioni con collocamento privato, ossia la vendita diretta di titoli da parte dell'emittente a un ristretto numero di investitori. L'affidabilità creditizia degli emittenti di questi titoli non è normalmente valutata dalle agenzie di rating e i titoli non sono generalmente rivenduti o riquotati. Di conseguenza il loro mercato secondario è limitato. Tuttavia, la maggior parte delle emissioni con collocamento privato risponde al criterio di negoziabilità ed esse sono classificate come titoli di credito.

Cartolarizzazione

Definizione

- 5.104 Per cartolarizzazione si intende l'emissione di titoli di credito il cui interesse o il cui rimborso del capitale sono garantiti da determinate attività o da futuri flussi di reddito. Oggetto di cartolarizzazione possono essere numerosi tipi di attività o di futuri flussi di reddito quali, tra gli altri, mutui ipotecari residenziali e commerciali, prestiti al consumo, prestiti di società, prestiti delle amministrazioni pubbliche, contratti di assicurazione, derivati creditizi e futuri introiti.
- 5.105 La cartolarizzazione di attività o di futuri flussi di reddito ha costituito una importante innovazione finanziaria che ha portato alla fondazione e all'utilizzo su larga scala di nuove società finanziarie preposte a facilitare la creazione, la commercializzazione e l'emissione di titoli. La cartolarizzazione presenta numerosi vantaggi per le società: permette di avere accesso a finanziamenti meno costosi di quelli bancari, di ridurre i vincoli in materia di capitale di vigilanza, di trasferire vari

tipi di rischio, come il rischio di credito o il rischio di assicurazione, e di diversificare le fonti di finanziamento.

5.106 I programmi di cartolarizzazione variano da un mercato mobiliare all'altro e all'interno degli stessi. Si possono distinguere due grandi gruppi di tali programmi:

- a) i programmi di cartolarizzazione in cui interviene una società finanziaria preposta alla cartolarizzazione di attività, caratterizzati dal trasferimento dal detentore originario delle attività che servono da garanzia (cartolarizzazione dei crediti classica);
- b) programmi di cartolarizzazione in cui interviene una società finanziaria preposta alla cartolarizzazione di attività, caratterizzati dal trasferimento del solo rischio di credito ricorrendo a credit default swap: il proprietario originario conserva le attività, ma trasferisce il rischio di credito (cartolarizzazione sintetica).

5.107 Nel caso dei programmi di cartolarizzazione del tipo a) viene creata una società di cartolarizzazione con il compito di detenere le attività oggetto di cartolarizzazione o le altre attività cancellate dal conto patrimoniale del detentore originario e di emettere titoli garantiti da tali attività.

5.108 È importante stabilire se la società finanziaria preposta alla cartolarizzazione delle attività gestisce attivamente il suo portafoglio, mediante l'emissione di titoli e l'assunzione di rischi, o se si limita ad agire semplicemente come un fondo che gestisce passivamente attività o detiene titoli. Se ha la proprietà giuridica di un portafoglio di attività, se emette titoli che presentano un interesse nel portafoglio, se dispone di una contabilità completa e se assume rischi di mercato e di credito, la società finanziaria agisce in qualità di intermediario finanziario da classificare nella rubrica degli altri intermediari finanziari. Le società finanziarie preposte alla cartolarizzazione di attività, denominate anche società veicolo, solitamente non sopportano il rischio di credito o di mercato in quanto ogni variazione di valore delle attività da esse detenute imputabile a tali rischi è direttamente compensata da una diminuzione del valore del capitale e/o degli interessi da corrispondere ai detentori dei titoli garantiti da attività (asset-backed securities - ABS). Le agenzie di rating considerano inoltre le società di cartolarizzazione come totalmente a prova di insolvenza. Le società finanziarie preposte alla cartolarizzazione di attività si differenziano dagli organismi creati al solo scopo di detenere specifici portafogli di attività e passività finanziarie. Se sono residenti nello stesso paese della società madre, tali organismi sono aggregati a questa, altrimenti, come organismi non residenti, sono considerati unità istituzionali distinte e sono classificati come istituzioni finanziarie captive.

5.109 Nel caso dei programmi di cartolarizzazione del tipo b), il proprietario originario delle attività che intende acquistare protezione trasferisce, mediante credit default swap (CDS), il rischio di credito connesso a un insieme di attività di riferimento diversificate a una società di cartolarizzazione, senza cedere le attività. I proventi della emissione di titoli sono collocati in un deposito o in un altro investimento sicuro come, ad esempio, obbligazioni tripla A e gli interessi maturati sul deposito, unitamente al premio derivante dall'operazione di CDS, finanziano gli interessi sui titoli emessi. In caso di perdita, il capitale dovuto ai detentori di titoli garantiti dalle

attività si riduce, colpendo dapprima le tranche junior con minor grado di prelazione. Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potrebbero anche essere reindirizzati dagli investitori in titoli al proprietario originario della garanzia al fine di coprire le perdite per inadempienza.

- 5.110 I titoli garantiti da attività (ABS) sono titoli di credito per i quali il pagamento del rimborso del capitale e/o degli interessi è finanziato solo a partire da flussi di cassa prodotti da uno specifico pool di attività finanziarie o non finanziarie.
- 5.111 Le obbligazioni garantite (covered bond) sono titoli emessi da una società finanziaria o pienamente garantiti da una società finanziaria. In caso di insolvenza della società finanziaria emittente o di garanzia, i detentori dei titoli vantano una prelazione sul pool di copertura, in aggiunta ai loro diritti ordinari nei confronti della società finanziaria.

Prestiti (F.4)

Definizione

- 5.112 Si ha un prestito allorché un mutuante presta fondi a un mutuatario.

Principali caratteristiche dei prestiti

- 5.113 I prestiti presentano le seguenti caratteristiche:
- le condizioni di concessione del prestito sono fissate dalla società finanziaria che lo concede, oppure sono pattuite, direttamente o per il tramite di un intermediario, tra il mutuante e il mutuatario;
 - l'iniziativa dell'operazione è assunta normalmente dal mutuatario;
 - un prestito costituisce un debito incondizionato nei confronti del creditore, che deve essere rimborsato alla scadenza e che produce interessi.
- 5.114 I prestiti possono costituire attività o passività finanziarie di tutti i settori residenti e del resto del mondo. Gli istituti di deposito registrano normalmente le passività a breve termine come depositi e non come prestiti.

Classificazione dei prestiti secondo la scadenza originaria, la valuta e lo scopo

- 5.115 I prestiti possono essere ripartiti secondo la scadenza originaria in:
- prestiti con scadenza originaria a breve termine, inclusi i prestiti rimborsabili a vista (F.41);
 - prestiti con scadenza originaria a lungo termine (F.42).
- 5.116 A fini analitici può esser utile ripartire ulteriormente i prestiti come segue:
- prestiti espressi in valuta nazionale;
 - prestiti espressi in valuta estera.

Una utile ripartizione dei prestiti alle famiglie è la seguente:

- a) prestiti al consumo;
- b) mutui immobiliari;
- c) altri prestiti.

Distinzione tra operazioni inerenti a prestiti e operazioni inerenti a depositi

- 5.117 La distinzione tra operazioni inerenti a prestiti (F.4) e operazioni inerenti a depositi (F.22) consiste nel fatto che un debitore offre un contratto standard non negoziabile nel caso di un prestito, ma non nel caso di un deposito.
- 5.118 I prestiti a breve termine concessi agli istituti di deposito sono classificati come depositi trasferibili o come altri depositi, mentre i prestiti a breve termine accettati dalle unità istituzionali diverse dagli istituti di deposito sono classificati come prestiti a breve termine.
- 5.119 I collocamenti di fondi tra istituti di deposito sono sempre registrati come depositi.

Distinzione tra operazioni inerenti a prestiti e operazioni inerenti a titoli di credito

- 5.120 La distinzione tra operazioni inerenti a prestiti (F.4) e operazioni inerenti a titoli di credito (F.3) consiste nel fatto che i prestiti sono strumenti finanziari non negoziabili, mentre i titoli di credito sono strumenti finanziari negoziabili.
- 5.121 I prestiti sono rappresentati nella maggior parte dei casi da un unico documento e le operazioni inerenti a prestiti sono condotte tra un solo creditore e un solo debitore. Per contro, le emissioni di titoli riguardano un grande numero di documenti identici, ciascuno di importo arrotondato, che insieme costituiscono l'ammontare totale del prestito.
- 5.122 Un mercato secondario dei prestiti esiste. Nel caso in cui diventino negoziabili su un mercato organizzato, i prestiti devono essere riclassificati come titoli di credito, a condizione che l'esistenza di contrattazioni sul mercato secondario e di quotazioni frequenti dell'attività finanziaria, nonché la presenza di market maker siano dimostrate, ad esempio, dalla differenza tra le quotazioni d'acquisto e di vendita. Ciò comporta normalmente una esplicita conversione del prestito originario.
- 5.123 I prestiti standard sono offerti nella maggior parte dei casi da società finanziarie e sono spesso concessi alle famiglie. La società finanziaria stabilisce le condizioni e alle famiglie è lasciata solo la scelta se accettare o rifiutare l'offerta. Per contro, le condizioni dei prestiti non standard rappresentano spesso il risultato di contrattazioni tra il creditore e il debitore. Si tratta di un importante criterio che facilita la distinzione tra prestiti non standard e titoli di credito. Nel caso di emissioni pubbliche di titoli, le condizioni di emissione sono stabilite dal mutuatario, eventualmente dopo aver consultato la banca capofila. Nel caso di emissioni con collocamento privato, tuttavia, il creditore e il debitore contrattano le condizioni di emissione.

Distinzione tra operazioni inerenti a prestiti, crediti commerciali e cambiali

- 5.124 Il credito commerciale è il credito concesso direttamente dai fornitori di beni e servizi ai propri clienti. Si ha un credito commerciale allorché il pagamento di beni e servizi è effettuato in un momento diverso da quello in cui avviene il trasferimento della proprietà di un bene o l'erogazione di un servizio.
- 5.125 Il credito commerciale si differenzia dai prestiti destinati a finanziare le attività commerciali, da classificare come prestiti. Le cambiali commerciali tratte su un cliente da un fornitore di beni e servizi, successivamente scontate da quest'ultimo presso una società finanziaria, diventano un credito di un terzo nei confronti del cliente: a condizione che siano negoziabili, tali strumenti sono classificati come crediti commerciali e anticipazioni.

Prestiti di titoli e pronti contro termine

Definizione

- 5.126 I prestiti di titoli sono operazioni mediante le quali una parte trasferisce temporaneamente titoli a una controparte. Quest'ultima può essere tenuta a fornire in cambio, a titolo di garanzia, attività sotto forma di contanti o di titoli. La proprietà giuridica è ceduta a entrambe le parti che intervengono nell'operazione, pertanto i titoli oggetto del prestito e le attività di garanzia possono essere vendute o prestate a terzi.

Definizione

- 5.127 Una operazione di pronti contro termine (repurchase agreement) è un contratto in base al quale una parte cede a pronti titoli, come titoli di credito o azioni, in cambio di denaro o altri mezzi di pagamento, e contemporaneamente si impegna riacquistare a termine gli stessi titoli o titoli simili a un prezzo prestabilito. L'impegno di riacquisto può riferirsi a una precisa data futura o a una data "aperta".
- 5.128 I prestiti di titoli con garanzia in contanti e i pronti contro termine sono operazioni differenti che producono gli stessi effetti economici di un prestito garantito, in quanto comportano entrambi la presentazione di titoli a garanzia di un prestito o di un deposito, nel caso in cui un istituto di deposito venda i titoli in questione. Le caratteristiche dei due tipi di operazioni sono illustrate nella tavola 5.2.

Tavola 5.2 - Principali caratteristiche dei prestiti di titoli e dei pronti contro termine

| Caratteristica | Prestiti di titoli | | Pronti contro termine | |
|--------------------------------------|--|--|---|------------------------|
| | Garanzia in contanti | Senza garanzia in contanti | Titoli specifici | Garanzia generale |
| Metodo di scambio formale | Prestito di titoli con l'impegno di restituirli | | Vendita di titoli e impegno a riacquistarli alle condizioni dell'accordo quadro | |
| Forma di scambio | Titoli contro contanti | Titoli contro altre (eventuali) garanzie | Titoli contro contanti | Contanti contro titoli |
| Compenso corrisposto al fornitore di | garanzia in contanti (la parte che prende a prestito i titoli) | titoli (non a garanzia) (la parte che presta i titoli) | contanti | contanti |
| Corrispettivo pagabile come | commis-sione | commissione | repo rate | repo rate |

- 5.129 Si considera che nel caso delle operazioni di prestiti di titoli e di pronti contro termine non si configuri un trasferimento della proprietà economica dei titoli in quanto il prestatore continua a percepire i redditi derivanti dai titoli ed è assoggettato ai rischi o acquisisce i benefici connessi a eventuali oscillazioni del prezzo dei titoli.
- 5.130 L'erogazione e la riscossione di fondi nell'ambito di operazioni di pronti contro termine o di prestiti di titoli con garanzia in contanti non comportano nuove emissioni di titoli di credito. Tali erogazioni di fondi a favore di unità istituzionali diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie sono considerate prestiti, mentre per gli istituti di deposito sono considerate depositi.
- 5.131 Se una operazione di prestiti di titoli non comporta l'erogazione di contanti, ossia se i titoli sono scambiati con altri titoli o se una delle parti fornisce un titolo senza garanzia, essa non si configura come operazione inerente a prestiti, depositi o titoli.
- 5.132 I marginal call in denaro in una operazione di pronti contro termine sono classificati come prestiti.
- 5.133 Gli swap su oro sono simili a operazioni di pronti contro termine su titoli, salvo che il collaterale è costituito da oro. Essi comportano lo scambio di oro contro un deposito in valuta estera, con l'accordo che in una determinata data futura sarà effettuata l'operazione inversa a un prezzo dell'oro prefissato. L'operazione è registrata come un deposito o un prestito garantito.

Leasing finanziario

Definizione

- 5.134 Un contratto di leasing finanziario è un contratto mediante il quale il locatore, in qualità di proprietario giuridico di una attività, trasferisce al locatario i rischi e i benefici derivanti dalla proprietà dell'attività. In un contratto di leasing finanziario si considera che il locatore conceda al locatario un prestito con il quale quest'ultimo acquisisce l'attività. Una volta eseguita l'operazione, il cespite figura nel bilancio del locatario e non del locatore; il relativo prestito figura come una attività del locatore e una passività del locatario.
- 5.135 I contratti di leasing finanziario si differenziano dagli altri contratti di leasing per il fatto che i rischi e i benefici della proprietà sono trasferiti dal proprietario giuridico del bene all'utilizzatore di tale bene. Altre forme di leasing sono i) il leasing operativo, ii) il leasing di risorse e iii) le licenze, i contratti di leasing e gli altri contratti.

Altri tipi di prestiti

- 5.136 Tra i prestiti rientrano:
- a) gli scoperti di conto nel caso di depositi trasferibili, allorché l'importo dello sconfinamento non è considerato un deposito trasferibile negativo;
 - b) gli scoperti nel caso di altri conti correnti, ad esempio i saldi intragruppo tra le società non finanziarie e le loro consociate, ma esclusi i saldi che rappresentano passività di istituzioni finanziarie e monetarie, classificate nelle sottorubriche relative ai depositi;
 - c) i crediti finanziari dei dipendenti per effetto della loro partecipazione agli utili della società;
 - d) i margini rimborsabili connessi a strumenti finanziari derivati che costituiscono passività di unità istituzionali diverse dalle istituzioni finanziarie e monetarie;
 - e) i prestiti che rappresentano la contropartita di accettazioni bancarie;
 - f) i crediti ipotecari;
 - g) i crediti al consumo;
 - h) i crediti rotativi;
 - i) i prestiti rateali;
 - j) i prestiti a garanzia dell'adempimento di talune obbligazioni;
 - k) le garanzie di deposito quali crediti finanziari delle società di riassicurazione nei confronti delle società cedenti;

- l) i crediti finanziari nei confronti dell'FMI rappresentati da prestiti nel Conto delle risorse generali, compresi i prestiti nell'ambito degli Accordi generali di prestito (GAB) e dei Nuovi accordi di prestito (NAB);
- m) le passività verso l'FMI rappresentate da crediti dell'FMI o da prestiti nell'ambito dello strumento della "Poverty Reduction and Growth Facility" (PRGF).

5.137 Il caso particolare dei prestiti non produttivi è esaminato al capitolo 7.

Attività finanziarie escluse dai prestiti

5.138 Dalla categoria dei prestiti sono esclusi:

- a) gli altri conti attivi e passivi (AF.8), compresi i crediti commerciali e le anticipazioni (AF.81);
- b) le attività o le passività finanziarie derivanti dalla proprietà di beni immobili, quali terreni e fabbricati, da parte di non residenti. Esse sono classificate nella rubrica AF.519 (Altre partecipazioni).

Partecipazioni e quote di fondi di investimento (F.5)

Definizione

5.139 Le partecipazioni e le quote di fondi di investimento sono rappresentative del diritto residuale sulle attività delle unità istituzionali che hanno emesso tali strumenti finanziari di partecipazione e quote.

5.140 La rubrica relativa alle partecipazioni e alle quote di fondi di investimento è suddivisa in due sottorubriche:

- a) azioni e altre partecipazioni (F.51);
- b) quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52).

Azioni e altre partecipazioni (F.51)

Definizione

5.141 Le azioni e le altre partecipazioni sono attività finanziarie rappresentative del diritto sul valore residuo di una società, dopo che sono stati soddisfatti tutti gli altri creditori.

5.142 La proprietà di partecipazioni in organismi giuridici è normalmente comprovata da azioni, quote, ricevute di deposito, partecipazioni o documenti simili.

Ricevute di deposito

Definizione

5.143 Le ricevute di deposito rappresentano la proprietà di titoli quotati in altre economie; la proprietà delle ricevute di deposito è considerata come proprietà diretta dei titoli

sottostanti. Un depositario emette ricevute quotate in una borsa che rappresentano la proprietà di titoli quotati in un'altra borsa. Le ricevute facilitano le operazioni su titoli in economie diverse da quella in cui questi sono quotati. I titoli sottostanti possono essere costituiti da azioni o obbligazioni.

5.144 Le azioni e altre partecipazioni sono suddivise in:

- a) azioni quotate (F.511);
- b) azioni non quotate (F.512);
- c) altre partecipazioni (F.519).

5.145 Sia le azioni quotate sia le azioni non quotate sono negoziabili e possono essere descritte come titoli rappresentativi di capitale.

Azioni quotate (F.511)

Definizione

5.146 Le azioni quotate sono i titoli rappresentativi di capitale oggetto di quotazione in una borsa riconosciuta o in un qualunque altro tipo di mercato secondario. L'esistenza di quotazioni per le azioni incluse nel listino di borsa implica che sono in genere prontamente disponibili prezzi correnti di mercato.

Azioni non quotate (F.512)

Definizione

5.147 Le azioni non quotate sono i titoli rappresentativi di capitale non oggetto di quotazione in una borsa valori.

5.148 I titoli rappresentativi di capitale comprendono le azioni emesse da società per azioni non quotate come segue:

- a) le azioni di capitale che conferiscono ai detentori lo status di soci e contemporaneamente il diritto a una parte sia del complesso degli utili distribuiti, sia dell'attivo netto delle società in caso di liquidazione;
- b) le azioni di godimento il cui capitale è stato rimborsato ma che continuano ad attribuire ai loro detentori, i quali mantengono lo status di soci, il diritto a una quota degli utili che rimangono da distribuire dopo che il capitale sociale è stato remunerato e dell'eventuale surplus di liquidazione ossia dell'attivo netto diminuito dell'ammontare del capitale sociale;
- c) le azioni di dividendo, denominate anche azioni di fondazione, certificati azionari di investimento, ecc., che non rappresentano quote di capitale sociale; tali azioni non conferiscono ai loro detentori lo status di socio (con conseguente diritto al rimborso della loro quota del capitale sociale, diritto alla remunerazione di tale capitale, diritto di voto in assemblea, ecc.), ma attribuiscono loro il diritto a una frazione degli utili che restano da distribuire

dopo che il capitale sociale è stato remunerato e a una parte di ogni eventuale surplus restante in caso di liquidazione;

- d) le azioni privilegiate che conferiscono ai loro detentori il diritto a partecipare alla distribuzione del valore residuo di una società in sede di liquidazione. I possessori di tali azioni hanno anche diritto a ricevere o a partecipare alla distribuzione di dividendi aggiuntivi oltre l'importo stabilito per le azioni ordinarie. I dividendi aggiuntivi sono normalmente erogati proporzionalmente ai dividendi ordinari dichiarati. In caso di liquidazione, gli azionisti privilegiati hanno diritto a una quota del surplus da distribuire ai soci ordinari e ottengono un importo pari all'ammontare da essi pagato per acquistare le azioni.

Offerta pubblica iniziale, ammissione al listino, uscita dal listino e riacquisto di azioni proprie

- 5.149 Una offerta pubblica iniziale (Initial Public Offering - IPO) è l'offerta al pubblico per la prima volta dei titoli rappresentativi di capitale emessi da una società. I titoli sono spesso emessi da piccole società di recente costituzione per motivi finanziari, oppure da grandi imprese allo scopo di essere quotate in borsa. In una offerta pubblica iniziale l'emittente può avvalersi della consulenza di un organismo di collocamento (underwriter) che lo assiste nel determinare il tipo di titoli da emettere, il miglior prezzo di offerta e il momento adatto alla presentazione sul mercato.
- 5.150 La quotazione si riferisce al fatto che le azioni di una società figurano nel listino delle azioni ufficialmente negoziate in una borsa valori. Normalmente è la società emittente a chiedere l'ammissione alla quotazione, ma in alcuni paesi la borsa può inserire nel listino una società, ad esempio, perché i suoi titoli sono già attivamente negoziati tramite canali informali. Tra i requisiti per ottenere la quotazione iniziale figurano normalmente la compilazione da diversi anni di conti finanziari, l'offerta al pubblico di una quantità di azioni sufficientemente rilevante, sia in termini assoluti sia in percentuale rispetto al totale del capitale in essere, la compilazione di un prospetto informativo comprendente spesso il parere di valutatori indipendenti. Le azioni di una società possono anche uscire dal listino di una borsa. Ciò avviene allorché una società cessa l'attività, fallisce, non possiede più i requisiti per l'ammissione alla quotazione in una borsa o si è trasformata in una quasi-società o una impresa non costituita in società, spesso a seguito di operazioni di fusione o di acquisizione. La quotazione in borsa è registrata come una emissione di azioni quotate associata al rimborso di azioni non quotate, mentre l'uscita dalla borsa è registrata come rimborso di azioni quotate con eventuale emissione di azioni non quotate.
- 5.151 Le società possono acquistare azioni proprie. Tale operazione è nota anche come buy-back. L'acquisto di azioni proprie è registrato come una operazione finanziaria mediante la quale gli azionisti ricevono contanti in cambio della cessione di una parte del capitale in essere della società. Si assiste cioè a uno scambio di contanti contro la riduzione del numero di azioni circolanti. La società ritira le azioni o le tiene come riserva per una eventuale riemissione.

Attività finanziarie escluse dai titoli rappresentativi di capitale

- 5.152 I titoli rappresentativi di capitale non comprendono:

- a) le azioni offerte in vendita ma non sottoscritte in sede di emissione: tali azioni non sono registrate;
- b) le obbligazioni e il capitale di prestito convertibili in azioni: essi sono classificati come titoli di credito (AF.3) fino al momento della loro conversione;
- c) le quote sottoscritte dagli accomandatari nelle società in accomandita: esse sono classificate come altre partecipazioni;
- d) le partecipazioni delle amministrazioni pubbliche al capitale di organizzazioni internazionali aventi la forma giuridica di società per azioni: esse sono classificate come altre partecipazioni (AF.519);
- e) le emissioni di azioni gratuite, ossia l'attribuzione gratuita di nuove azioni agli azionisti proporzionalmente al numero di azioni possedute Tali emissioni, che non modificano la passività della società nei confronti degli azionisti né la quota delle attività che ciascun azionista possiede nella società, non rappresentano una operazione finanziaria. Allo stesso modo, le emissioni frazionate non sono registrate.

Altre partecipazioni (F.519)

Definizione

5.153 Le altre partecipazioni comprendono tutte le forme di partecipazione al capitale diverse da quelle classificate nelle sottorubriche AF.511 (Azioni quotate) e AF.512 (Azioni non quotate).

5.154 Le altre partecipazioni comprendono:

- a) tutte le forme di partecipazione al capitale sociale di società, non rappresentate da azioni, incluse le seguenti:
 - 1) quote nelle società in accomandita sottoscritte dagli accomandatari;
 - 2) quote sociali nelle società a responsabilità limitata i cui proprietari sono soci e non azionisti;
 - 3) partecipazioni al capitale delle società di persone riconosciute come entità giuridiche indipendenti;
 - 4) partecipazioni al capitale di cooperative riconosciute come entità giuridiche indipendenti;
- b) le partecipazioni delle amministrazioni pubbliche al capitale — non suddiviso in azioni — delle società pubbliche riconosciute come entità giuridiche indipendenti in forza di una normativa specifica;
- c) le partecipazioni delle amministrazioni pubbliche al capitale delle autorità bancarie centrali;

- d) le partecipazioni delle amministrazioni pubbliche al capitale delle organizzazioni internazionali e sovranazionali, con l'eccezione dell'FMI, anche se questi presentano la forma giuridica di società per azioni (ad esempio, la Banca europea per gli investimenti);
- e) le risorse finanziarie della BCE cui contribuiscono le autorità bancarie centrali nazionali;
- f) i conferimenti nelle quasi-società finanziarie e non finanziarie: l'ammontare di tali conferimenti corrisponde ai nuovi apporti in denaro o in natura, al netto di eventuali prelievi di capitale;
- g) i crediti finanziari delle unità non residenti nei confronti delle unità residenti fittizie e viceversa.

Valutazione delle operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni

- 5.155 I nuovi titoli sono registrati al prezzo di emissione, corrispondente al valore nominale maggiorato dell'aggio di emissione.
- 5.156 Le operazioni inerenti ad azioni in circolazione sono registrate al valore dell'operazione, il quale, nel caso non sia noto, è stimato sulla base della quotazione in borsa o del prezzo di mercato per le azioni quotate e del valore equivalente a quello di mercato per le azioni non quotate.
- 5.157 Le azioni ricevute come corresponsione del dividendo sono valutate al valore del dividendo proposto dall'emittente.
- 5.158 Le emissioni di azioni gratuite non sono registrate. Tuttavia, nei casi in cui le emissioni di azioni gratuite comportano variazioni del valore totale di mercato delle azioni di una società, tali variazioni sono registrate nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività.
- 5.159 Il valore delle operazioni inerenti ad azioni e altre partecipazioni (F.51) è pari all'ammontare dei fondi trasferiti dai proprietari alle società o quasi-società. In taluni casi, possono essere trasferiti fondi mediante l'assunzione di passività delle società o quasi-società.

Quote e partecipazioni in fondi di investimento (F.52)

Definizione

- 5.160 Le quote di fondi di investimento sono partecipazioni in fondi costituiti in forma di società o di trust. I fondi di investimento sono organismi d'investimento collettivo che raccolgono fondi dagli investitori e li investono in attività finanziarie e/o non finanziarie.
- 5.161 I fondi di investimento assumono varie denominazioni quali fondi comuni di investimento, fondi comuni di investimento mobiliare, società di investimento a capitale variabile o Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM). Possono assumere varie forme: fondi aperti, semiaperti o chiusi.

5.162 Le quote di fondi di investimento possono essere quotate o non quotate. Se non sono quotate, sono normalmente rimborsabili a vista, a un valore corrispondente alla loro parte dei fondi propri della società finanziaria. Tali fondi propri sono rivalutati regolarmente sulla base dei valori di mercato delle loro diverse componenti.

5.163 Le quote di fondi di investimento sono suddivise in:

- quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (AF.521);

- quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (F.529).

Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari (F.521)

Definizione

5.164 Le quote di fondi comuni monetari sono emesse da fondi comuni monetari, possono essere trasferibili e sono spesso considerate molto affini ai depositi.

Quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari (F.529)

Definizione

5.165 Le altre quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari comprovano un diritto a una parte del valore di un fondo di investimento diverso da un fondo comune monetario. Sono emesse da fondi di investimento.

5.166 Le altre quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari non quotate sono normalmente rimborsabili a vista, a un valore corrispondente alla loro parte dei fondi propri della società finanziaria. Tali fondi propri sono rivalutati regolarmente sulla base dei valori di mercato delle loro diverse componenti.

Valutazione delle operazioni inerenti a quote e partecipazioni in fondi di investimento

5.167 Le operazioni inerenti a quote e partecipazioni in fondi di investimento includono il valore dei contributi netti ai fondi.

Assicurazioni, pensioni e garanzie standard (F.6)

5.168 La rubrica relativa alle assicurazioni, pensioni e garanzie standard è suddivisa in sei sottorubriche:

a) riserve tecniche di assicurazioni diverse da quelle sulla vita (F.61);

b) diritti a rendite e assicurazioni sulla vita (F.62);

c) diritti pensionistici (F.63);

d) diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi (F.64);

e) diritti a prestazioni non pensionistiche (F.65);

- f) riserve per escussioni di garanzie standard (F.66).

Riserve tecniche di assicurazioni diverse da quelle sulla vita (F.61)

Definizione

- 5.169 Le riserve tecniche di assicurazioni diverse da quelle sulla vita corrispondono ai diritti finanziari che gli assicurati contro i danni vantano nei confronti delle imprese di assicurazione contro i danni con riguardo ai premi di competenza dell'esercizio successivo e agli indennizzi dovuti.
- 5.170 Le operazioni inerenti a riserve tecniche di assicurazioni diverse da quelle sulla vita con riguardo ai premi di competenza dell'esercizio successivo e agli indennizzi dovuti si riferiscono a rischi quali incidenti, malattia o incendio, nonché alla riassicurazione.
- 5.171 I premi di competenza dell'esercizio successivo sono i premi corrisposti che non riguardano il periodo in corso. I premi sono normalmente versati all'inizio del periodo cui si riferisce la polizza di assicurazione. Poiché, sulla base del principio di competenza, i premi sono spalmati sull'intera durata dell'assicurazione, la corresponsione del premio comporta un pagamento anticipato.
- 5.172 Gli indennizzi da pagare sono gli indennizzi dovuti ma non ancora liquidati, compresi i casi in cui gli importi siano oggetto di controversia o in cui il sinistro che dà luogo all'indennizzo si sia verificato ma non sia stato ancora denunciato. Gli indennizzi dovuti ma non ancora liquidati corrispondono alle riserve sinistri, ossia agli accantonamenti costituiti dalle imprese di assicurazione in previsione degli esborsi che esse dovranno sostenere a fronte di sinistri già avvenuti, ma il cui indennizzo non è stato ancora liquidato.
- 5.173 Gli enti assicuratori possono costituire altre riserve tecniche, come le riserve di perequazione, ma queste sono riconosciute come passività, con corrispondenti attività di contropartita, solo nel momento in cui si verifica un evento che fa insorgere una passività. Altrimenti le riserve di perequazione costituiscono registrazioni contabili interne dell'ente assicuratore, che rappresentano accantonamenti a copertura di sinistri occasionali e non crediti degli assicurati.

Diritti a rendite e assicurazioni sulla vita (F.62)

Definizione

- 5.174 I diritti a rendite e assicurazioni sulla vita corrispondono ai diritti finanziari degli assicurati e dei beneficiari di rendite nei confronti delle imprese di assicurazione sulla vita.
- 5.175 I diritti a rendite e ad assicurazioni sulla vita sono utilizzati per erogare prestazioni agli assicurati alla scadenza della polizza o per indennizzare i beneficiari in caso di morte degli assicurati e sono pertanto tenuti distinti dai fondi degli azionisti. Le riserve sotto forma di rendite sono basate sul calcolo attuariale del valore attuale delle obbligazioni di pagamento di redditi futuri fino alla morte dei beneficiari.

- 5.176 Le operazioni inerenti a diritti a rendite e assicurazioni sulla vita sono costituite da incrementi al netto di diminuzioni.
- 5.177 Gli incrementi in termini di operazioni finanziarie sono costituiti da:
- a) premi effettivi di competenza del periodo contabile corrente;
 - b) premi supplementari corrispondenti ai redditi derivanti dall'investimento dei diritti attribuiti agli assicurati, previa detrazione del compenso del servizio.
- 5.178 Le diminuzioni sono costituite da:
- a) indennizzi dovuti ai titolari di polizze di assicurazione per il caso di sopravvivenza e simili;
 - b) importi dovuti per polizze di assicurazione riscattate prima della scadenza.
- 5.179 Nel caso di assicurazioni collettive stipulate da una società per conto dei suoi dipendenti, i beneficiari sono questi ultimi — dato che essi sono considerati come gli assicurati — e non il datore di lavoro.

Diritti pensionistici (F.63)

Definizione

- 5.180 I diritti pensionistici comprendono i diritti finanziari vantati dai lavoratori attuali e dagli ex lavoratori nei confronti:
- a) dei loro datori di lavoro,
 - b) di un sistema creato dal datore di lavoro per erogare pensioni nel quadro di un accordo salariale raggiunto tra il datore di lavoro e i suoi dipendenti, o
 - c) di un ente assicuratore.
- 5.181 Le operazioni inerenti a diritti pensionistici sono costituite da incrementi al netto di diminuzioni che devono essere distinti dai guadagni o dalle perdite nominali in conto capitale sui fondi investiti dai fondi pensione.
- 5.182 Gli incrementi in termini di operazioni finanziarie sono costituiti da:
- a) contributi effettivi ai sistemi pensionistici versati dai lavoratori dipendenti, dai datori di lavoro, dai lavoratori indipendenti o da altre unità istituzionali per conto di singoli o famiglie che vantano diritti sui sistemi, di competenza del periodo contabile in corso;
 - b) contributi supplementari corrispondenti ai redditi derivanti dall'investimento dei diritti pensionistici dei sistemi pensionistici che sono attribuiti alle famiglie partecipanti, previa detrazione del compenso del servizio per la gestione del sistema durante il periodo in corso.
- 5.183 Le diminuzioni sono costituite da:

- a) prestazioni sociali pari agli importi da erogare ai pensionati o ai loro aventi diritto sotto forma di versamenti regolari o altre prestazioni;
- b) prestazioni sociali costituite da indennità forfettarie versate al momento del collocamento a riposo del lavoratore.

Diritti pensionistici condizionati

5.184 Tra i diritti pensionistici non rientrano i diritti pensionistici condizionati attribuiti da unità istituzionali classificate come sistemi pensionistici a prestazione definita senza costituzione di riserve delle amministrazioni pubbliche o come enti di previdenza e di assistenza sociale preposti all'erogazione di pensioni. Non tutte le loro operazioni sono registrate e gli altri flussi e stock ad essi relativi non figurano nei conti standard, bensì nella tavola aggiuntiva relativa ai sistemi pensionistici dell'assicurazione sociale. I diritti pensionistici condizionati non costituiscono passività dei sottosettori delle amministrazioni centrali, delle amministrazioni di Stati federati, delle amministrazioni locali o degli enti di previdenza e assistenza sociale, né attività finanziarie dei futuri beneficiari.

Diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi (F.64)

- 5.185 Un datore di lavoro può affidare a un terzo la gestione di un fondo pensione per i suoi dipendenti. Il datore di lavoro che continui a stabilire le condizioni del sistema pensionistico e mantenga la responsabilità di qualsiasi disavanzo finanziario come pure il diritto a trattenere eventuali eccedenze è descritto come il gestore del fondo e l'unità che opera sotto la sua direzione è designata come l'amministratore del fondo. Nel caso in cui l'accordo tra il datore di lavoro e il terzo preveda che il datore di lavoro trasferisca al terzo i rischi e le responsabilità per ogni disavanzo in cambio del diritto di quest'ultimo di trattenere ogni eventuale eccedenza, il terzo assume la funzione sia di gestore, sia di amministratore del fondo.
- 5.186 Allorché il gestore e l'amministratore del fondo sono unità differenti e gli importi di competenza del fondo pensione sono inferiori all'incremento dei diritti, si registrano diritti del fondo pensione nei confronti del gestore del fondo. Nel caso in cui gli importi di competenza del fondo pensione sono superiori all'incremento dei diritti, la differenza è corrisposta dal fondo pensione al gestore del fondo.

Diritti a prestazioni non pensionistiche (F.65)

5.187 La differenza tra i contributi netti e le prestazioni rappresenta un incremento delle passività dei sistemi di assicurazione nei confronti dei beneficiari. Tale posta figura come rettifica nel conto di utilizzazione del reddito e, in quanto aumento di passività, anche nel conto finanziario. È raro il caso di un utilizzo di tale posta, pertanto per ragioni pratiche le variazioni dei diritti a prestazioni non pensionistiche possono essere incluse con quelle relative alle prestazioni pensionistiche.

Riserve per escussioni di garanzie standard (F.66)

Definizione

5.188 Le riserve per escussioni di garanzie standard corrispondono ai diritti finanziari vantati dai titolari di garanzie standard nei confronti delle unità istituzionali che le emettono.

- 5.189 Sono costituite da pagamenti anticipati di commissioni nette e da accantonamenti a fronte di escussioni di garanzie standard. Come nel caso delle riserve premi, le riserve per escussioni di garanzie standard comprendono commissioni (premi) di competenza dell'esercizio successivo ed escussioni (indennizzi) non ancora liquidate.
- 5.190 Le garanzie standard sono le garanzie emesse in numero elevato, solitamente per piccoli importi, sulla base di condizioni identiche. Tre sono le parti che intervengono: il mutuatario, il prestatore e il garante. Il mutuatario oppure il prestatore possono concordare con il garante che questo rimborsi il prestatore in caso di inadempienza del mutuatario. Ne sono un esempio le garanzie di credito all'esportazione e le garanzie per prestiti a studenti.
- 5.191 Se la probabilità di inadempienza di un particolare mutuatario non può essere determinata, è possibile stimare invece il numero di inadempienti su un insieme di mutuatari simili. Come gli assicuratori contro i danni, anche i garanti che operano applicando criteri commerciali si aspettano che tutte le commissioni percepite, più i redditi da capitale conseguiti su di esse e le riserve, coprano le perdite da inadempienza e i connessi costi, lasciando un margine di utile. Un trattamento simile a quello previsto per le assicurazioni contro i danni è pertanto adottato per tali garanzie, descritte come garanzie standard.
- 5.192 Le garanzie standard comprendono le garanzie su diversi strumenti finanziari quali depositi, titoli di credito, prestiti e crediti commerciali. Possono essere emesse da una società finanziaria, comprese (ma non solo) le imprese di assicurazione, ma anche da amministrazioni pubbliche.
- 5.193 Una unità istituzionale, quando offre garanzie standard, riscuote una commissione e assume passività a fronte dell'eventuale escussione della garanzia. Il valore della passività nei conti del garante è pari al valore attuale delle presunte escussioni di garanzie sul totale delle garanzie emesse, al netto degli importi che il garante preveda di recuperare dai debitori inadempienti. La passività è denominata riserve per escussioni di garanzie standard.
- 5.194 Una garanzia può coprire un periodo di diversi anni, mentre una commissione può essere corrisposta annualmente o una tantum. In linea di principio la commissione rappresenta l'onere di competenza di ciascun anno in cui la garanzia è in vigore, con la diminuzione della passività mano a mano che la scadenza si avvicina (ipotizzando un rimborso rateale). Pertanto la registrazione è simile a quella operata per le rendite, con la commissione pagata di pari passo della diminuzione della futura passività.
- 5.195 Una garanzia standard implica l'esistenza di numerose garanzie dello stesso tipo, seppure non aventi tutte la medesima durata, né l'identica data di inizio e di fine.
- 5.196 Le commissioni nette sono calcolate sommando le commissioni da ricevere e le commissioni supplementari (pari al reddito da capitale attribuito all'unità che corrisponde la commissione per la garanzia) e sottraendo i costi amministrativi e di altra natura. Tali commissioni nette possono essere corrisposte da qualunque settore dell'economia e sono percepite dal settore nel quale è classificato il garante. In caso di escussione di garanzie standard il garante effettua un pagamento a favore del prestatore dello strumento finanziario oggetto di garanzia, a prescindere dal fatto che la commissione sia stata corrisposta dal prestatore o dal mutuatario. Le operazioni

finanziarie si riferiscono alla differenza tra i flussi monetari delle commissioni relative a nuove garanzie e delle escussioni di garanzie in essere.

Garanzie standard e garanzie ordinarie

5.197 Le garanzie standard si differenziano dalle garanzie ordinarie per due loro peculiarità:

- a) sono caratterizzate da operazioni di tipo simile ripetute più volte e dal pooling dei rischi;
- b) i garanti sono in grado di stimare la perdita media sulla base delle statistiche disponibili.

Le garanzie ordinarie sono individuali e i garanti non sono in grado di elaborare stime attendibili del rischio di escussione. La concessione di una garanzia ordinaria rappresenta un rischio e non è registrata se non nel caso di talune garanzie concesse dalle amministrazioni pubbliche e descritte nel capitolo 20.

Strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti (F.7)

5.198 La rubrica relativa agli strumenti finanziari derivati e alle stock option conferite ai dipendenti è suddivisa in due sottorubriche:

- a) strumenti finanziari derivati (F.71);
- b) stock option conferite ai dipendenti (F.72).

Strumenti finanziari derivati (F.71)

Definizione

5.199 Gli strumenti finanziari derivati sono strumenti finanziari correlati a un altro strumento o indicatore finanziario o a una merce determinati, grazie ai quali specifici rischi finanziari possono essere negoziati in quanto tali sui mercati finanziari. Gli strumenti finanziari derivati soddisfano le seguenti condizioni:

- a) sono correlati a una attività finanziaria o non finanziaria, a un insieme di attività o a un indice;
- b) sono negoziabili e possono essere oggetto di compensazione sul mercato;
- c) non è anticipato un capitale da rimborsare.

5.200 Gli strumenti finanziari derivati servono a molteplici scopi, tra i quali la gestione dei rischi, la copertura, l'arbitrato tra i mercati, la speculazione e la retribuzione dei lavoratori dipendenti. Essi permettono di trasferire specifici rischi finanziari - quali i rischi valutari, i rischi connessi ai tassi d'interesse e ai prezzi delle materie prime, i rischi di capitale, i rischi di credito - ad altre entità disponibili ad assumere tali rischi, solitamente senza che avvenga uno scambio di attività primarie. Gli strumenti finanziari derivati sono pertanto designati come attività secondarie.

- 5.201 Il valore di uno strumento finanziario derivato dipende dal prezzo dell'attività sottostante: il prezzo di riferimento. Questo prezzo può essere correlato a una attività finanziaria o non finanziaria, a un tasso di interesse, a un tasso di cambio, a un altro strumento derivato o a uno spread tra due prezzi. Lo strumento finanziario derivato può riferirsi anche a un indice, a un paniere di prezzi o ad altri elementi come i permessi di emissione o le condizioni atmosferiche.
- 5.202 Gli strumenti finanziari derivati possono essere classificati secondo lo strumento in opzioni, contratti a termine e derivati creditizi, oppure secondo il rischio di mercato in swap di valute, swap di interessi, ecc.

Opzioni

Definizione

- 5.203 Le opzioni sono contratti che riconoscono al loro detentore il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare dall'emittente dell'opzione o di vendere a questo una attività a un prezzo prefissato entro un certo periodo di tempo oppure a una certa data.

Il diritto di acquistare è denominato call option e il diritto di vendere è designato come put option.

- 5.204 L'acquirente dell'opzione corrisponde un premio (il prezzo dell'opzione) a fronte dell'impegno dell'emittente dell'opzione di vendere o di acquistare l'importo stabilito dell'attività sottostante al prezzo pattuito. Il premio rappresenta una attività finanziaria per il detentore dell'opzione e una passività per l'emittente dell'opzione. In teoria si può ritenere che il premio includa un compenso del servizio, da registrare separatamente. In mancanza di dati dettagliati, tuttavia, l'individuazione di tale elemento richiederebbe la formulazione di un numero eccessivo di ipotesi.
- 5.205 I warrant costituiscono una forma di opzione che conferisce ai detentori il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare dall'emittente del warrant un certo numero di azioni o di obbligazioni a particolari condizioni durante un periodo di tempo determinato. Esistono anche warrant in valuta il cui valore si basa sull'importo necessario in una valuta per acquistare un'altra valuta, warrant connessi a terze valute, nonché warrant aventi come sottostanti indici, merci o determinati panieri.
- 5.206 Il warrant può essere staccato e negoziato separatamente dal titolo di credito. Di conseguenza vanno registrati in teoria due strumenti finanziari distinti: il warrant come strumento finanziario derivato e l'obbligazione come titolo di credito. I warrant incorporanti strumenti finanziari derivati sono classificati in base alle loro caratteristiche principali.

Contratti a termine

Definizione

- 5.207 I contratti a termine sono contratti finanziari con i quali due parti si impegnano a scambiarsi una determinata quantità di una attività sottostante a un prezzo prefissato (prezzo strike), a una data stabilita.

5.208 I future sono contratti a termine negoziati in mercati organizzati. I future e gli altri contratti a termine sono normalmente, ma non sempre, liquidati con un pagamento in contanti o con la consegna di un'altra attività finanziaria anziché con la consegna dell'attività sottostante e sono pertanto valutati e negoziati separatamente da questa. Tra i contratti a termine più comuni figurano gli swap e i forward rate agreement.

Differenze tra opzioni e contratti a termine

5.209 Le opzioni si differenziano dai contratti a termine sotto i seguenti aspetti.

- a) All'avvio dell'operazione, nel caso di un contratto a termine non si ha normalmente un pagamento anticipato e il contratto derivato ha all'inizio un valore pari a zero; nel caso di una opzione, al momento della sottoscrizione del contratto è corrisposto un premio e all'avvio dell'operazione il contratto è valutato al valore del premio.
- b) Poiché i prezzi di mercato, i tassi di interesse o i tassi di cambio subiscono oscillazioni nel corso della durata di un contratto a termine, il contratto può assumere un valore positivo (attività) per una parte e un corrispondente valore negativo (passività) per la controparte. Tali posizioni possono invertirsi in funzione delle oscillazioni della valutazione di mercato dell'attività sottostante rispetto al prezzo strike del contratto. Tale caratteristica rende complicato individuare le operazioni inerenti alle attività separatamente dalle operazioni inerenti alle passività. A differenza degli altri strumenti finanziari, pertanto, le operazioni relative ai contratti a termine sono normalmente registrate su base netta. Nel caso di una opzione l'acquirente è sempre il creditore e l'emittente è sempre il debitore.
- c) Alla scadenza, nel caso di un contratto a termine l'operazione non è soggetta a condizioni, mentre, nel caso di una opzione, l'esercizio dell'opzione è deciso dal suo acquirente. Alcune opzioni sono esercitate automaticamente se alla scadenza sono positive.

Swap

Definizione

5.210 Gli swap sono accordi contrattuali tra due parti che si impegnano a scambiarsi, nel tempo e a condizioni predeterminate, flussi monetari con riferimento a importi nominali pattuiti. Le tipologie più comuni di swap sono gli swap su tassi di interesse, gli swap su cambi e gli swap su valute.

5.211 Gli swap su tassi di interesse comportano uno scambio di flussi di interessi di tipo diverso con riferimento a importi nominali che non vengono mai scambiati. Gli swap possono riguardare ad esempio i tassi di interesse fisso, i tassi di interesse variabile, i tassi in valuta, ecc. Alla liquidazione si procede spesso mediante pagamenti netti in contanti per un importo pari alla differenza tra i due tassi di interesse specificati nel contratto, applicati agli importi nominali pattuiti.

5.212 Gli swap su cambi sono operazioni in divise estere a un tasso di cambio stabilito nel contratto.

- 5.213 Gli swap su valute comportano uno scambio di flussi monetari connessi al pagamento di interessi e uno scambio di capitale a un determinato tasso di cambio alla scadenza del contratto.

Forward rate agreement

Definizione

- 5.214 Il forward rate agreement è un contratto con il quale due controparti, allo scopo di tutelarsi contro oscillazioni dei tassi di interesse, si impegnano a trasferirsi, a una certa data, flussi di interessi facenti riferimento a importi nominali che non vengono mai scambiati. La liquidazione dei forward rate agreement è effettuata mediante pagamenti netti in contanti in modo simile a quanto avviene nel caso degli swap su tassi di interesse. I flussi sono correlati alla differenza tra il tasso pattuito e il tasso di mercato al momento del regolamento.

Derivati creditizi

Definizione

- 5.215 I derivati creditizi sono strumenti finanziari derivati il cui scopo principale è il trasferimento del rischio di credito.

I derivati creditizi sono finalizzati a trasferire il rischio di inadempienza con riguardo a prestiti e titoli. Possono assumere la forma di contratti simili alle opzioni o ai contratti a termine e, come altri strumenti finanziari derivati, sono frequentemente stipulati nell'ambito di accordi giuridici standard che facilitano la valutazione di mercato. Il rischio di credito è trasferito dal venditore del rischio, che acquista la copertura da tale rischio, all'acquirente del rischio, che vende la protezione, in cambio di un premio.

- 5.216 In caso di inadempienza, l'acquirente del rischio di credito versa un importo in contanti al venditore del rischio. Un derivato creditizio può essere anche liquidato tramite la consegna di titoli di credito attraverso l'unità inadempiente.

- 5.217 Tra le tipologie di derivati creditizi figurano le credit default option, i credit default swap (CDS) e i total return swap. Un indice CDS, in quanto indice dei derivati creditizi negoziati, riflette l'andamento dei premi dei CDS.

Credit default swap

Definizione

- 5.218 I credit default swap (CDS) sono contratti di assicurazione dei crediti destinati a coprire le perdite dei creditori allorché:

- a) si verifica un credit event con riguardo a una unità di riferimento, anziché in relazione con un particolare titolo di credito o un prestito; un credit event che interessa l'entità di riferimento in questione può consistere nell'insolvenza del debitore, ma anche nell'inadempimento da parte di questo del pagamento di una qualsiasi passività (appropriata) scaduta, come nel caso di una ristrutturazione di debiti, di rottura di un contratto, ecc.;

- b) le obbligazioni derivanti da un determinato strumento di debito, normalmente un titolo di credito o un prestito, non sono adempite. Come nel caso dei contratti di swap, il creditore in quanto compratore dei CDS, ossia l'acquirente del rischio, effettua il pagamento di una serie di premi al garante, ossia il venditore del rischio.

5.219 Se l'unità in questione non è insolvente o non si verifica l'inadempimento delle obbligazioni in relazione allo strumento di debito, l'acquirente del rischio continua a corrispondere premi fino alla scadenza del contratto. In caso contrario, il venditore del rischio indennizza l'acquirente per la perdita subita e quest'ultimo smette di versare i premi.

Strumenti finanziari non compresi negli strumenti finanziari derivati

5.220 Gli strumenti finanziari derivati non comprendono:

- a) lo strumento sottostante cui si riferisce lo strumento finanziario derivato;
- b) i titoli strutturati che combinano un titolo di credito, o un paniere di titoli, con uno strumento finanziario derivato, o un paniere di strumenti finanziari derivati, allorché lo strumento finanziario derivato è inseparabile dal titolo di credito e il capitale inizialmente investito è rilevante in rapporto ai rendimenti possibili dello strumento finanziario derivato incorporato; per contro, gli strumenti finanziari che implicano l'investimento di capitali di importo modesto in rapporto ai rendimenti possibili e che sono a rischio sono classificati come strumenti finanziari derivati; gli strumenti finanziari la cui componente titolo di credito è separabile dalla componente strumento finanziario derivato sono classificati di conseguenza;
- c) i margini rimborsabili connessi a strumenti finanziari derivati che sono classificati tra gli altri depositi o i prestiti, in funzione delle unità istituzionali che intervengono; tuttavia, i margini non rimborsabili che riducono o eliminano le posizioni di attività/passività che possono verificarsi nel corso dell'esistenza del contratto sono trattati come liquidazioni e classificati come operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati;
- d) gli strumenti secondari non negoziabili e non oggetto di compensazione sul mercato;
- e) gli swap su oro che presentano la stessa natura delle operazioni di pronti contro termine su titoli.

Stock option conferite ai dipendenti (F.72)

Definizione

5.221 Le stock option conferite ai dipendenti sono accordi stipulati a una certa data che danno il diritto ai dipendenti di acquistare un determinato numero di azioni della società in cui lavorano a un determinato prezzo d'esercizio a una successiva data stabilita o durante un certo periodo di tempo immediatamente successivo alla data di maturazione del diritto.

È utilizzata la seguente terminologia:

la data del contratto è la "data di assegnazione";

il prezzo di acquisto pattuito è il "prezzo strike";

la prima data alla quale può essere effettuato l'acquisto è la "data di maturazione";

il periodo di tempo successivo alla data di maturazione a partire dalla quale può essere effettuato l'acquisto è il "periodo di esercizio".

- 5.222 Le operazioni inerenti a stock option conferite ai dipendenti sono registrate nel conto finanziario come contropartita dell'elemento dei redditi da lavoro dipendente rappresentato dal valore delle stock option. Il valore delle stock option è spalmato sul periodo compreso tra la data di assegnazione e la data di maturazione, o, in mancanza di dati dettagliati, è registrato alla data di maturazione. Successivamente le operazioni sono registrate alla data di esercizio o, se le opzioni sono negoziabili e sono effettivamente negoziate, tra la data di maturazione e la scadenza del periodo di esercizio.

Valutazione delle operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati e a stock option conferite ai dipendenti

- 5.223 La negoziazione secondaria di opzioni e la loro liquidazione prima della scadenza comportano operazioni finanziarie. Una opzione che giunge a scadenza può essere esercitata o meno. Nel primo caso, il venditore dell'opzione versa all'acquirente di questa la differenza tra il prezzo corrente di mercato dell'attività sottostante e il prezzo base predefinito (prezzo strike) o, in alternativa, vi può essere l'acquisto o la vendita dell'attività finanziaria o non finanziaria sottostante al prezzo di mercato corrente, unitamente a un pagamento di contropartita tra acquirente e venditore dell'opzione pari al prezzo base. La differenza tra il prezzo corrente di mercato dell'attività sottostante e il prezzo base è in entrambi i casi pari al valore di liquidazione dell'opzione, ossia al prezzo dell'opzione alla scadenza. Nel caso in cui l'opzione non sia esercitata, non si hanno operazioni. Tuttavia, il venditore dell'opzione consegue un guadagno in conto capitale e l'acquirente dell'opzione realizza una perdita in conto capitale (in entrambi i casi pari al premio pagato allorché il contratto è stato sottoscritto), da registrare nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività.
- 5.224 Le operazioni da registrare per gli strumenti finanziari derivati comprendono tutte le commissioni eventualmente previste nei contratti, nonché il valore netto dei pagamenti effettuati. Può anche risultare necessario registrare operazioni connesse alla stipula di contratti su strumenti finanziari derivati. Spesso, tuttavia, le parti concludono un contratto su strumenti finanziari derivati senza che si determini alcun flusso monetario tra di esse. In questi casi il valore dell'operazione di stipula del contratto è pari a zero e nel conto finanziario non si effettua alcuna registrazione.
- 5.225 Tutte le commissioni esplicite corrisposte ai broker o agli altri intermediari o da questi percepite per l'organizzazione di operazioni con riguardo a opzioni, future o swap e ad altri contratti derivati sono considerate come corrispettivi per la prestazione di servizi e registrate nei conti appropriati. Si considera che le parti che intervengono in un contratto di swap non si prestino a vicenda un servizio, mentre gli

importi eventualmente corrisposti a terzi per organizzare l'operazione sono considerati invece come corrispettivi per l'erogazione di servizi. In un contratto di swap che prevede lo scambio di capitali, i corrispondenti flussi devono essere registrati come operazioni inerenti allo strumento sottostante e i flussi di altri pagamenti devono essere registrati nella rubrica F.7 (Strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti). Se in teoria si può ritenere che il premio versato al venditore di una opzione includa il compenso del servizio, nella pratica risulta spesso impossibile individuare tale elemento. Pertanto, il prezzo intero deve essere registrato come acquisizione di attività finanziarie da parte dell'acquirente e come incremento di passività da parte del venditore.

5.226 Allorché i contratti di swap non prevedono lo scambio di capitali, inizialmente non viene registrata alcuna operazione. Viene implicitamente creato in quel momento uno strumento finanziario derivato con valore iniziale pari a zero. Successivamente il valore dello swap sarà uguale:

- a) per gli importi di capitale, al valore corrente di mercato della differenza tra i previsti valori futuri di mercato dei capitali da riscambiare e gli importi specificati nel contratto;
- b) per gli altri flussi, al valore corrente di mercato dei futuri flussi specificati nel contratto.

5.227 Le variazioni di valore nel tempo dello strumento finanziario derivato sono registrate nel conto della rivalutazione delle attività e delle passività.

5.228 I successivi ritrasferimenti dei capitali avvengono alle condizioni stabilite nel contratto di swap e potrebbero comportare lo scambio di attività finanziarie a un prezzo diverso dal prezzo di mercato di tali attività in quel momento. Il pagamento di contropartita tra le parti contraenti è quello specificato nel contratto. La differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo stabilito nel contratto è pari al valore di liquidazione dell'attività/passività quale risulta alla scadenza ed è registrata come operazione inerente a strumenti finanziari derivati e a stock option conferite ai dipendenti (F.7). Tutte le operazioni inerenti a strumenti finanziari derivati e a stock option conferite ai dipendenti devono coincidere con il guadagno o la perdita di rivalutazione totale per l'intera durata del contratto di swap. Tale trattamento è analogo a quello illustrato per le opzioni che giungono a scadenza.

5.229 Per una unità istituzionale, una operazione di swap o di forward rate agreement è registrata nella rubrica "Strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti" nella sezione delle attività se presenta un valore attivo netto. Allorché presenta un valore passivo netto, l'operazione di swap va registrata comunque per convenzione nella sezione delle attività onde evitare continui passaggi da una sezione all'altra. I pagamenti negativi netti accrescono pertanto il valore netto.

Altri conti attivi e passivi (F.8)

Definizione

5.230 Gli altri conti attivi e passivi sono attività e passività finanziarie create quale contropartita di operazioni allorché vi è uno scarto temporale tra tali operazioni e i relativi flussi monetari.

- 5.231 Gli altri conti attivi e passivi comprendono le operazioni inerenti ai crediti finanziari che derivano dal regolamento anticipato o posticipato di operazioni su beni e servizi, di operazioni di distribuzione e di redistribuzione o di operazioni finanziarie sul mercato secondario.
- 5.232 Le operazioni finanziarie inerenti ad altri conti attivi e passivi includono:
- a) crediti commerciali e anticipazioni (F.81);
 - b) altri conti attivi e passivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni (F.89).

Crediti commerciali e anticipazioni (F.81)

Definizione

- 5.233 I crediti commerciali e le anticipazioni sono costituiti dai crediti finanziari derivanti dalla concessione diretta di credito da parte dei fornitori di beni e servizi ai propri clienti e dalle anticipazioni per prodotti in corso di lavorazione o lavori da effettuare, nella forma di pagamenti anticipati da parte dei clienti di beni e servizi non ancora forniti.
- 5.234 Si hanno crediti commerciali e anticipazioni allorché il momento del pagamento di beni e servizi non coincide con quello del trasferimento della proprietà di un bene o dell'erogazione di un servizio. Se il pagamento è anteriore al trasferimento della proprietà si ha una anticipazione.
- 5.235 I servizi di intermediazione finanziaria indirettamente misurati di competenza dell'esercizio ma non ancora pagati sono inglobati nel corrispondente strumento finanziario, solitamente interessi, e i premi di assicurazione versati anticipatamente sono inclusi nelle riserve tecniche di assicurazione (F.61). In nessuno dei due casi si ha una registrazione come crediti commerciali e anticipazioni.
- 5.236 I crediti commerciali e le anticipazioni comprendono:
- a) i crediti finanziari connessi alla consegna di beni o all'erogazione di servizi il cui pagamento non è ancora stato effettuato;
 - b) i crediti commerciali accettati da società di factoring salvo che non siano considerati prestiti;
 - c) i fitti di fabbricati che maturano nel tempo;
 - d) gli arretrati riguardanti il pagamento di beni e servizi salvo che non siano rappresentati da un prestito.
- 5.237 I crediti commerciali devono essere distinti dai finanziamenti sotto forma di cambiali commerciali e dai crediti concessi da terzi per finanziare gli scambi commerciali.
- 5.238 I prestiti volti a finanziare i crediti commerciali non sono classificati come crediti commerciali e anticipazioni, bensì come prestiti.
- 5.239 I crediti commerciali e le anticipazioni possono essere ripartiti secondo la scadenza originaria in crediti commerciali e anticipazioni a breve termine e a lungo termine.

Altri conti attivi e passivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni (F.89)

Definizione

- 5.240 Gli altri conti attivi e passivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni, sono crediti finanziari derivanti da scarti temporali tra le operazioni di distribuzione e di redistribuzione o le operazioni finanziarie sul mercato secondario e i relativi flussi monetari.
- 5.241 Gli altri conti attivi e passivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni, comprendono i crediti finanziari che traggono origine dallo scarto temporale tra le operazioni e i corrispondenti flussi monetari riguardo, ad esempio, a:
- a) retribuzioni;
 - b) imposte e contributi sociali;
 - c) dividendi;
 - d) fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti;
 - e) compravendite di titoli.
- 5.242 Gli interessi maturati e gli arretrati di interessi sono registrati con l'attività o la passività finanziaria cui si riferiscono e non come altri conti attivi e passivi. Se non sono registrati come reinvestiti nell'attività finanziaria, gli interessi maturati sono classificati negli altri conti attivi e passivi.
- 5.243 Nel caso delle commissioni su prestiti di titoli e su prestiti di oro, considerate come interessi, le corrispondenti registrazioni sono incluse negli altri conti attivi e passivi, anziché con lo strumento cui si riferiscono.
- 5.244 Gli altri conti attivi e passivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni, non comprendono:
- a) le discrepanze statistiche diverse dagli scarti temporali tra le operazioni su beni e servizi, le operazioni di distribuzione e di redistribuzione o le operazioni finanziarie e i relativi flussi monetari;
 - b) i pagamenti anticipati o posticipati nel caso della creazione di attività finanziarie o del rimborso di passività diverse da quelle classificate negli altri conti attivi e passivi: tali pagamenti anticipati o posticipati sono classificati nella pertinente rubrica;
 - c) la parte delle imposte e dei contributi sociali da versare alle amministrazioni pubbliche la cui riscossione è improbabile e che rappresenta pertanto un credito delle amministrazioni pubbliche privo di valore reale.

CAPITOLO 5 - ALLEGATO 1 - CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI FINANZIARIE

5.A1.01 Le operazioni finanziarie possono essere classificate sulla base di vari criteri: secondo il tipo di strumento finanziario, la negoziabilità, il tipo di reddito, la scadenza, la valuta e il tipo di interessi.

Classificazione delle operazioni finanziarie secondo la rubrica

5.A1.02 Le operazioni finanziarie sono classificate in rubriche e sottorubriche come illustrato nella tavola 5.3. La classificazione delle operazioni inerenti ad attività e passività finanziarie coincide con la classificazione delle attività e delle passività finanziarie.

Tavola 5.3 - Classificazione delle operazioni finanziarie

| Rubrica | Codice | | |
|--|--------|------|-------|
| Oro monetario e diritti speciali di prelievo (DSP) | F.1 | | |
| Oro monetario | | F.11 | |
| Diritti speciali di prelievo (DSP) | | F.12 | |
| Biglietti, monete e depositi | F.2 | | |
| Biglietti e monete | | F.21 | |
| Depositi trasferibili | | F.22 | |
| Altri depositi | | F.29 | |
| Titoli di credito | F.3 | | |
| A breve termine | | F.31 | |
| A lungo termine | | F.32 | |
| Prestiti | F.4 | | |
| A breve termine | | F.41 | |
| A lungo termine | | F.42 | |
| Partecipazioni e quote di fondi di investimento | F.5 | | |
| Azioni e altre partecipazioni | | F.51 | |
| Azioni quotate | | | F.511 |
| Azioni non quotate | | | F.512 |
| Altre partecipazioni | | | F.519 |
| Quote e partecipazioni in fondi di investimento | | F.52 | |

| | | | |
|---|-----|------|-------|
| Quote e partecipazioni in fondi comuni monetari | | | F.521 |
| Quote e partecipazioni in fondi di investimento diversi dai fondi comuni monetari | | | F.522 |
| Assicurazioni, pensioni e garanzie standard | F.6 | | |
| Riserve tecniche di assicurazioni diverse da quelle sulla vita | | F.61 | |
| Diritti a rendite e assicurazioni sulla vita | | F.62 | |
| Diritti pensionistici | | F.63 | |
| Diritti dei fondi pensione nei confronti dei gestori dei fondi | | F.64 | |
| Diritti a prestazioni non pensionistiche | | F.65 | |
| Riserve per escussioni di garanzie standard | | F.66 | |
| Strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti | F.7 | | |
| Strumenti finanziari derivati diversi dalle stock option conferite ai dipendenti | | F.71 | |
| Stock option conferite ai dipendenti | | F.72 | |
| Altri conti attivi e passivi | F.8 | | |
| Crediti commerciali e anticipazioni | | F.81 | |
| Altri conti attivi e passivi, esclusi i crediti commerciali e le anticipazioni | | F.89 | |

5.A1.03 La classificazione delle operazioni finanziarie e delle attività e passività finanziarie è fondata principalmente sulla liquidità, sulla negoziabilità e sulle caratteristiche giuridiche degli strumenti finanziari. Le definizioni delle rubriche sono in generale indipendenti dalla classificazione delle unità istituzionali. Il livello di dettaglio della classificazione delle attività e delle passività finanziarie può essere ulteriormente accresciuto grazie a una classificazione incrociata per unità istituzionali. Ne è un esempio la classificazione incrociata dei depositi trasferibili tra istituti di deposito diversi dalle autorità bancarie centrali a titolo di posizioni interbancarie.

Classificazione delle operazioni finanziarie secondo la negoziabilità

5.A1.04 I crediti finanziari possono essere distinti in negoziabili o non negoziabili. Sono negoziabili se la loro proprietà è rapidamente trasferibile da una unità all'altra tramite consegna o girata, oppure se possono essere oggetto di compensazione nel caso degli strumenti finanziari derivati. Se qualunque strumento finanziario è potenzialmente scambiabile, gli strumenti negoziabili sono destinati a essere scambiati in un mercato organizzato o fuori borsa, sebbene l'effettivo scambio non costituisca una condizione imprescindibile per la negoziabilità. I criteri di negoziabilità sono:

- a) la trasferibilità o la possibilità di compensazione nel caso di strumenti finanziari derivati;
- b) la standardizzazione spesso comprovata da fungibilità e dall'attribuzione di un codice ISIN;

- c) il non mantenimento, da parte del detentore di una attività, del diritto di regresso nei confronti dei detentori precedenti.

5.A1.05 I titoli, gli strumenti finanziari derivati e le stock option conferite ai dipendenti (AF.7) sono crediti finanziari negoziabili. Nei titoli sono compresi i titoli di credito (AF.3), le azioni quotate (AF.511), le azioni non quotate (AF.512) e le quote e partecipazioni in fondi di investimento (AF.52). Pur essendo negoziabili, gli strumenti finanziari derivati e le stock option conferite ai dipendenti non sono classificati come titoli. Essi sono correlati a specifiche attività finanziarie o non finanziarie o a indici e consentono la negoziazione sui mercati finanziari di rischi finanziari in quanto tali.

5.A1.06 L'oro monetario e i diritti speciali di prelievo (DSP) (AF.1), i biglietti, le monete e i depositi (AF.2), i prestiti (AF.4), le altre partecipazioni (AF.519), le assicurazioni, pensioni e garanzie standard (AF.6) e gli altri conti attivi e passivi (AF.8) non sono negoziabili.

Titoli strutturati

5.A1.07 I titoli strutturati combinano un titolo, o un paniere di titoli, con uno strumento finanziario derivato, o un paniere di strumenti finanziari derivati. Strumenti finanziari che non sono titoli strutturati sono, ad esempio, i depositi strutturati, che combinano le caratteristiche dei depositi e degli strumenti finanziari derivati. A differenza dei titoli di credito, gli strumenti finanziari derivati non comportano la corresponsione iniziale di un capitale da rimborsare in un periodo successivo.

Classificazione delle operazioni finanziarie secondo il tipo di reddito

5.A1.08 Le operazioni finanziarie sono classificate in funzione del tipo di reddito da esse generato. La correlazione tra il reddito e le corrispondenti attività e passività finanziarie facilita il calcolo dei tassi di rendimento. La tavola 5.4 illustra la classificazione dettagliata secondo l'operazione e secondo il tipo di reddito. Se l'oro monetario e i DSP, i depositi, i titoli di credito, i prestiti e gli altri conti attivi e passivi producono interessi, le partecipazioni generano prevalentemente dividendi, utili reinvestiti o redditi prelevati dai membri delle quasi-società. Redditi da investimenti sono attribuiti ai detentori di quote di fondi di investimento e di riserve tecniche di assicurazione. La remunerazione connessa alla partecipazione a uno strumento finanziario derivato non è registrata come reddito perché manca il corrispondente capitale.

Tavola 5.4 - Classificazione delle operazioni finanziarie secondo il tipo di reddito

| Operazioni finanziarie | Codice | Tipo di reddito | Codice |
|--|--------|-----------------|--------|
| Oro monetario e diritti speciali di prelievo (DSP) | F.1 | Interessi | D.41 |
| Biglietti e monete | F.21 | Nessuno | |
| Depositi trasferibili | F.22 | Interessi | D.41 |
| Altri depositi | F.29 | Interessi | D.41 |

| | | | |
|--|-------|---|-------|
| Titoli di credito | F.3 | Interessi | D.41 |
| Prestiti | F.4 | Interessi | D.41 |
| Azioni e altre partecipazioni | F.51 | Utili distribuiti dalle società | D.42 |
| | | Utili reinvestiti | D.43 |
| Azioni quotate e non quotate | F.511 | Dividendi | D.421 |
| | | Utili reinvestiti | D.43 |
| Altre partecipazioni | F.519 | Redditi prelevati dai membri delle quasi-società | D.422 |
| | | Utili reinvestiti | D.43 |
| | | Dividendi | D.421 |
| Quote e partecipazioni in fondi di investimento | F.52 | Redditi da investimenti attribuiti ai detentori di quote di fondi di investimento | D.443 |
| Assicurazioni, pensioni e garanzie standard | F.6 | Redditi da investimenti attribuiti agli assicurati | D.441 |
| | | Redditi da investimenti da corrispondere per diritti pensionistici | D.442 |
| Strumenti finanziari derivati e stock option conferite ai dipendenti | F.7 | Nessuno | |
| Altri conti attivi e passivi | F.8 | Interessi | D.41 |

Classificazione delle operazioni finanziarie secondo il tipo di tasso di interesse

5.A1.09 Le attività e le passività finanziarie fruttifere di interesse possono essere ripartite secondo il tipo di tasso di interesse in strumenti a tasso fisso, variabile o misto.

5.A1.10 Nel caso degli strumenti finanziari a tasso fisso gli interessi nominali corrisposti in base al contratto sono fissi in termini di valuta nella quale sono denominati per l'intera durata dello strumento finanziario o per un certo numero di anni. All'avvio dell'operazione, il calendario dei pagamenti degli interessi e del rimborso del capitale e i relativi importi sono noti al debitore.

5.A1.11 Nel caso degli strumenti finanziari a tasso variabile, l'importo della quota interessi e della quota capitale è correlato a un tasso di interesse, all'indice generale dei prezzi dei beni e servizi o al prezzo di una attività. Il valore di riferimento varia in funzione dell'andamento delle condizioni di mercato.

5.A1.12 Gli strumenti finanziari a tasso di interesse misto presentano nel corso della loro esistenza un tasso di interesse sia fisso sia variabile e sono classificati come strumenti finanziari a tasso variabile.

Classificazione delle operazioni finanziarie secondo la scadenza

5.A1.13 Ai fini dell'analisi dei tassi d'interesse, del rendimento di una attività, della liquidità o della capacità di servizio del debito, può essere opportuna una ripartizione delle attività e passività finanziarie in base alla scadenza.

Scadenza a breve e a lungo termine

Definizione

5.A1.14 Una attività o una passività finanziaria a breve termine è rimborsabile a vista su richiesta del creditore o entro un periodo pari o inferiore a un anno. Una attività o una passività finanziaria a lungo termine è rimborsabile a una certa data superiore a un anno, oppure non ha una scadenza definita.

Scadenza originaria e vita residua

Definizione

5.A1.15 La scadenza originaria di attività e passività finanziarie è definita come il periodo che intercorre tra la data di emissione e la data prevista per il pagamento finale. La vita residua di attività e passività finanziarie è definita come il periodo che intercorre tra la data di riferimento e la data prevista per il pagamento finale.

5.A1.16 Il concetto della scadenza originaria è utile ai fini dell'analisi dell'attività di emissione di debiti. Pertanto i titoli di credito e i prestiti sono suddivisi secondo la scadenza originaria in titoli di credito e prestiti a breve e a lungo termine.

5.A1.17 La vita residua costituisce un dato utile nelle analisi delle posizioni debitorie e della capacità di servizio del debito.

Classificazione delle operazioni finanziarie secondo la valuta

5.A1.18 Molte delle rubriche, sottorubriche e sottovoci delle attività e passività finanziarie possono essere ripartite in base alla valuta in cui queste ultime sono espresse.

5.A1.19 Tra le attività o le passività finanziarie in valuta estera figurano le attività o le passività finanziarie espresse in un paniere di valute, ad esempio i DSP, e le attività o le passività finanziarie espresse in oro. Una distinzione tra moneta nazionale e valuta estera è particolarmente utile con riguardo alle rubriche AF.2 (Biglietti, monete e depositi), AF.3 (Titoli di credito) e AF.4 (Prestiti).

5.A1.20 La valuta di pagamento può differire dalla valuta in cui è espresso uno strumento finanziario. La valuta di pagamento si riferisce alla valuta nella quale è convertito il valore delle posizioni e dei flussi di strumenti finanziari, quali i titoli, ogni qualvolta si verifica un pagamento.

Aggregati monetari

5.A1.21 Ai fini dell'analisi della politica monetaria può essere necessaria l'individuazione nel conto finanziario di aggregati monetari quali M1, M2 and M3. Nel SEC 2010 gli aggregati monetari non sono definiti.